

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, della difesa e dell'interno.* — Per conoscere È premesso che:

l'assorbimento costante di onde elettromagnetiche provoca, nell'organismo umano, seri problemi agli occhi ed ai sistemi riproduttivo, cardiovascolare ed endocrino;

a Livorno, in località Castellaccio, dove sono state installate potentissime antenne paraboliche della Telecom, di radio e televisioni, nazionali e non, pubbliche e private, di ponti radio militari, aeronautici e marittimi, si sono verificati casi, tra gli abitanti, di morti e di malattie sospette;

anche nel quartiere livornese di Scoppaia vi è il gravissimo creato dall'esistenza dell'elettrodotto da 130.000 V., che percorre il nuovo insediamento urbanistico e che per altro impedisce la costruzione di altri edifici;

nella stessa città, sul tetto del grattacielo del quartiere La Rosa sono stati installati i ripetitori dei cellulari le cui onde, come denunciano approfondite indagini, abbassano le difese immunitarie —:

se non intendano intervenire presso l'amministrazione comunale di Livorno affinché prepari una mappatura dei campi elettromagnetici esistenti sul territorio e ne valuti l'impatto sull'ambiente e sulla salute della popolazione;

se non ritengano contrario alla sicurezza e alla salute pubblica il fatto che, nonostante i problemi e le proteste, siano state installate nuove antenne in località Castellaccio e sia stata concessa l'installazione dei ripetitori sul tetto del grattacielo del quartiere La Rosa;

se, alla luce delle indagini condotte dalla Asl e dal Cnr sulle onde e sui campi

elettromagnetici, che l'interrogante intende conoscere nel dettaglio, non ritengano necessario che le antenne vengano spostate in zone non abitate e che l'elettrodotto della Scoppaia trovi altra collocazione. (4-10646)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).*

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio - lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca

sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia

omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario

pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati - per numero, qualità, consistenza, potenza statistica - insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza

e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità » da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità ».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno con-

venuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. - Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità » mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (elettrodotti) e dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo

2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge - quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda il territorio di Livorno, si fa presente che la regione Toscana ha comunicato che il Comune interessato ha provveduto alla mappatura, tramite un accurato censimento, delle fonti di radiazioni elettromagnetiche presenti nel proprio territorio, effettuando anche la mappatura degli impianti coinvolti, al fine di monitorare e verificare i rischi effettivi della popolazione esposta e di definire le misure più idonee a fronteggiare e contenere l'inquinamento da onde elettromagnetiche.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

ASCIERTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria hanno denunciato un

grave episodio che si sarebbe verificato presso la Casa Circondariale di Vicenza dove il vice ispettore della polizia penitenziaria Carlo Vicario, nato a Teano (Caserta) il 21 giugno 1956 in data 23 giugno 1999, alle ore 15 circa, mentre era in servizio quale Vice Ispettore di sorveglianza generale, accusava un malore e cadeva a terra;

il Vicario veniva soccorso da alcuni colleghi, tra i quali anche il capo posto Vice sovrintendente Lorenzo Calabrò e dal medico di turno del carcere che si rifiutava però di visitarlo in quanto, a quanto risulta all'interrogante, riferiva che il direttore della struttura gli aveva esplicitamente vietato di visitare il personale della polizia penitenziaria;

il medico si limitava a dare al Vicario un bicchiere d'acqua con alcune gocce di Valium;

il capo posto provvedeva a contattare telefonicamente la direttrice del carcere chiedendo l'autorizzazione a chiamare un'ambulanza, considerato che le condizioni del collega non sembravano migliorare, ma la direttrice negava detta autorizzazione anche quando il capo posto si recava personalmente presso il suo ufficio per sollecitare l'intervento dei sanitari;

alle ore 17.15 circa il capo posto preso atto che la direttrice non autorizzava il trasporto all'ospedale (sotto la propria responsabilità del Vicario, faceva firmare al collega un'autodichiarazione per lasciare il carcere ed essere accompagnato da due agenti liberi dal servizio, al più vicino pronto soccorso;

i medici del pronto soccorso dopo alcune ore dimettevano il Vicario con un referto di giorni 4;

successivamente al Vicario venivano riconosciuti dall'ospedale militare di Verona giorni 35 di aspettativa alla scadenza dei quali lo stesso provvedeva a compilare presso l'ufficio segreteria del carcere di Vicenza l'apposito modulo di richiesta per un ulteriore periodo di aspettativa (dal 12 agosto 1999 al 25 agosto 1999) comunicando, ai fini di un'eventuale visita fiscale, il domicilio e i recapiti telefonici del luogo dove avrebbe trascorso detto periodo ov-

vero l'indirizzo della residenza della propria madre abitante in Teano (Caserta);

nella richiesta il Vicario chiedeva espressamente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 686/57 di essere preventivamente avvisato del giorno e dell'orario dell'eventuale visita medica in quanto intenzionato a farsi assistere da un medico di fiducia;

in data 31 luglio 1999 la direzione del carcere di Vicenza con nota 9491 notificava al Vicario l'apertura di un provvedimento disciplinare datato 29 luglio 1999 relativo all'accompagnamento al pronto soccorso del giorno 23 giugno 1999 che recitava testualmente « si allontanava arbitrariamente dall'Istituto, omettendo di richiedere a questa direzione la necessaria autorizzazione, l'episodio è particolarmente grave poiché lo stesso svolgeva le funzioni di responsabile sorveglianza generale dell'istituto »;

in data 3 settembre 1999 la direzione del carcere di Vicenza chiedeva, con nota n. 10673, spiegazioni al Vicario in merito all'assenza alla visita fiscale del giorno 12 agosto 1999 avvenuta in Bassano del Grappa sebbene, a seguito della sopraccitata richiesta, la visita avrebbe dovuto svolgersi in Teano e con preventiva comunicazione;

il ricorso avverso il provvedimento, presentato dal Vicario e respinto dalla direzione del carcere veniva accolto dal provveditorato regionale di Padova con nota n. 23188/s.p.p. del 12 ottobre 1999 che annullava il provvedimento datato 16 settembre 1999 del direttore del carcere di Padova;

ignorando il parere del provvedimento regionale di Padova, la direttrice del carcere di Vicenza inviava, per posta, in data 15 ottobre 1999 al Vicario, un rapporto disciplinare perché il Vicario sarebbe risultato assente alla visita fiscale del giorno 12 agosto 1999 sebbene il provveditore regionale si esprimeva testualmente: « considerato che il Vicario ha provveduto con le modalità nei termini previsti dalla normativa vigente, a consegnare all'ufficio segreteria del precitato Istituto, istanza di aspettativa con la quale indicava il domicilio ove

avrebbe trascorso l'assenza, considerato infine che la visita domiciliare è avvenuta in data 12 agosto 1999, data in cui il Vicario era elettivamente domiciliato altrove, P.Q.M. accoglie il ricorso presentato... »;

il provveditore regionale di Padova inoltre comunicava al Vicario con nota n. 29 luglio 1999 che la pratica relativa al procedimento disciplinare (per essersi recato al pronto soccorso) era stata trasmessa al ministero della giustizia in quanto l'infrazione contestata comporta l'erogazione di sanzione di competenza del centrale organo disciplinare (sospensione dal servizio, o destituzione);

non è questo l'unico episodio che sembrerebbe dimostrare una difficile coesistenza tra la direzione del carcere di Vicenza e il Vice ispettore Vicario —:

se sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere il Ministro interrogato per ripristinare un clima di serenità e trasparenza tra gli uffici dell'Istituto ed il personale ivi impiegato. (4-28323)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalle competenti articolazioni ministeriali.

Le doglianze sollevate dall'interrogante fanno riferimento ad un episodio che ha visto coinvolto un Vice ispettore di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Vicenza colpito, durante il servizio, da una crisi d'ansia e d'isteria, a seguito della quale il medico del SIAS presente in istituto, è prontamente intervenuto, certificando la malattia e prescrivendo una terapia, peraltro rifiutata dall'interessato.

Alla luce di quanto sopra non sembra quindi trovare conferma nei fatti quanto risulta dall'atto ispettivo circa l'asserito disinteresse da parte della direzione e da parte del personale medico dell'istituto nei confronti del suddetto episodio morboso.

La circostanza, poi, che nell'occasione sia stato redatto rapporto disciplinare a carico del Vicario è imputabile alla condotta serbata dal Vice ispettore il quale si è allontanato arbitrariamente dall'istituto, omettendo di richiedere la necessaria e preventiva autorizzazione. E tale fatto appare

particolarmente grave ove si consideri il tipo di servizio al quale nell'occasione il Vicario era adibito (responsabile della sorveglianza generale dell'istituto).

Quanto poi al provvedimento (successivamente annullato dal Provveditore in sede di ricorso gerarchico) con cui il Direttore dell'Istituto ha disposto, nei confronti del predetto ispettore, la perdita del trattamento economico nella misura del 100 per cento per un totale di 10 giorni, a seguito della sua irreperibilità alla visita medica di controllo domiciliare, si osserva che l'errore in cui è incorsa la Direzione nel non aver mai comunicato alla ASL i periodi di permanenza del dipendente presso i due diversi domicili da lui indicati, non può costituire di per sé elemento di prova certa della ipotizzata scarsa serenità e trasparenza della Direzione nei rapporti con il personale.

In merito al procedimento disciplinare a carico del Vicario, si segnala infine che il Provveditore Regionale, in conformità a quanto proposto dal Consiglio Regionale di Disciplina, ha disposto l'interruzione dei termini di cui all'articolo 120 del Testo Unico n. 3/57 e la sospensione del procedimento, stante l'impossibilità di procedere alla trattazione orale di esso per impedimento dell'incolpato, assente dal servizio per malattia.

Riguardo, invece, alla situazione concernente il periodo di aspettativa per infermità si rappresenta che il dipendente ha già maturato il periodo massimo di essa previsto dalla legge e che, il 4 maggio scorso, è stato giudicato dalla locale C.M.O. permanentemente inabile al servizio nella Polizia penitenziaria, e idoneo invece per ogni altro ruolo dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

le prove fisiche, previste solo per il personale dell'esercito italiano, costituiscono elemento di valutazione per il prosieguo della carriera;

al militare che è stata riconosciuta una patologia contratta in servizio e per causa di servizio « deve » comunque sotto-

porsi a prove fisiche per determinare lo stato di efficienza fisica e continuare ad essere idoneo al servizio;

le stesse prove effettuate nell'anno 1999 hanno causato incidenti anche gravi al personale;

tali prove, seppure hanno lo scopo di elevare il livello di efficienza fisica, sono state adottate senza tenere conto della carenza di strutture idonee alla preparazione per sostenerle —

se intenda acquisire dallo Stato Maggiore dell'Esercito i dati riferiti agli incidenti accorsi ai militari (ufficiali e sottufficiali) mentre effettuavano le prove di efficienza fisica;

se intenda valutare i costi dell'operazione e la validità del sistema adottato in funzione degli infortuni subiti e delle spese conseguenti. (4-29490)

RISPOSTA. — L'adozione di un sistema di valutazione dell'efficienza fisica, oltre che da motivazioni strettamente funzionali, è stata dettata anche dall'esigenza di allineare la Forza Armata agli altri Eserciti della NATO, che già da tempo sottopongono il proprio personale a prove analoghe.

In particolare, le citate prove, oltre a costituire un valido riferimento per il controllo individuale della preparazione fisica, sono anche uno strumento a disposizione dei Comandanti per garantire al personale dipendente una valutazione basata su dati oggettivi di un aspetto specificatamente previsto dalla documentazione caratteristica. Il tutto, comunque, in un quadro di massima tutela del personale.

Infatti, la direttiva che normalizza la condotta delle prove di efficienza operativa (circ. 1700/162.200 ITER del 17 aprile 2000 a cura dello Stato Maggiore dell'Esercito) prevede che l'idoneità al servizio militare incondizionato sia la prerogativa sanitaria indispensabile per sottoporsi alle prove. In particolare, qualora un militare ritenga di non essere idoneo, sotto il profilo sanitario, per essere valutato potrà ottenere il riconoscimento di una controindicazione temporanea alle prove — di durata adeguata a riacquisire le condizioni di forma fisica

ottimali per la valutazione — o una controindicazione permanente che lo esenti definitivamente.

Ciò dimostra che le prove di efficienza operativa non hanno alcuna valenza sul mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato.

Per quanto attiene agli incidenti occorsi al personale sottoposto alle prove, dati statistici relativi al 1999 rivelano che su tutto il personale sottoposto alle valutazioni (circa 55.000 tra Ufficiali, Sottufficiali e volontari appartenenti a tutte le aree d'impiego) si sono verificati solo 6 casi di infortunio con prognosi superiore a 20 giorni. Tale dato può essere considerato « fisiologico » rispetto al campione esaminato e non costituisce pertanto un fenomeno significativo.

In merito, poi, alle strutture per la preparazione alle prove, l'Esercito ha sempre tenuto nella dovuta considerazione le esigenze connesse con l'attività fisica del personale, prevedendo la destinazione di adeguate risorse per la realizzazione di strutture sportive. In virtù di tale « policy » sono attualmente disponibili 145 palestre, 24 piste di atletica leggera, 73 campi sportivi e 91 campi di addestramento ginnico-sportivo militare distribuiti in 163 infrastrutture delle aree scolastico-addestrativa ed operativa. Esse consentono al personale di condurre l'attività fisica con sistematicità e con il dovuto supporto tecnico.

Per quanto attiene alla disponibilità delle attrezzature e dei materiali necessari per le suddette strutture, annualmente gli Enti/unità dell'Esercito dispongono di un'assegnazione di fondi « dedicati » che consentono l'acquisizione di nuovi materiali ed il mantenimento di quelli esistenti (nel 1999 sono stati spesi complessivi 5 miliardi e 600 milioni).

In conclusione:

il personale dell'Esercito dispone delle necessarie opportunità per prepararsi adeguatamente alle prove di efficienza operativa;

in ambito Forza Armata le prove sono considerate normali attività addestrative che non presuppongono specifici ed aggiuntivi oneri finanziari;

il sistema, per tipologia di prove e per i limiti delle prestazioni richieste, è sostanzialmente in linea con quelli adottati dagli Eserciti della NATO;

i dati statistici sugli infortuni non rivelano peculiari elementi di criticità rispetto alle altre attività addestrative.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

con decreto del ministero della difesa 14 luglio 1998, viene disposta la soppressione dello stabilimento militare collaudi ed esperienze per l'armamento e del locale Centro tecnico armi e munizioni di Nettuno con conseguente accorpamento di tutto il personale militare e civile in un unico Ufficio tecnico territoriale;

con decreto 29 dicembre 1998 n. 381, il direttore generale della D.G.A.T. costituisce il Nucleo stralcio del Centro tecnico armi e munizioni in Nettuno;

a tutt'oggi ancora non viene emesso dallo stesso direttore generale A.T. il decreto relativo alla definitiva chiusura di detto nucleo stralcio nonostante siano stati espletati, già da tempo, tutti i compiti previsti dal citato decreto di costituzione n. 381 come riportato nel relativo riepilogo di chiusura redatto nel mese di agosto 1998 dal colonnello capo nucleo stralcio —:

se intenda verificare il motivo per cui non viene ancora emesso il decreto di chiusura del menzionato nucleo stralcio;

se intenda verificare quali sono gli eventuali incarichi e le mansioni svolte dal personale;

se intenda disporre la chiusura immediata di detto nucleo così da ricollocare in incarichi e mansioni il personale.

(4-29504)

RISPOSTA. — La costituzione, ai sensi del DM 13 luglio 1998, dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno, ha comportato, tra

l'altro, la riconfigurazione del Centro Tecnico Militare Armi e Munizioni (C.E.T.-M.A.M.).

Al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi di chiusura del citato Centro, la competente Direzione Generale, con decreto n. 381 in data 29 dicembre 1998, ha costituito un nucleo stralcio composto da due Ufficiali Superiori, di cui uno Capo nucleo, un Sottufficiale e 6 civili.

Nel maggio 1999 tre dei civili, resi disponibili dal Capo nucleo stralcio, sono stati reimpiegati nell'ambito dell'Ufficio Tecnico Territoriale. Lo stesso Capo nucleo, poi, nel mese di agosto è stato collocato, a domanda, nell'ausiliaria.

Pertanto le attività di chiusura sono proseguite con il restante personale del nucleo: un Ufficiale superiore, peraltro in attesa di trasferimento ad altra sede, un Sottufficiale prossimo alla quiescenza, tre civili, di cui uno prossimo al pensionamento.

In tale quadro, essendosi tra l'altro realizzate le prospettive illustrate per il rimanente personale del nucleo stralcio, compreso il transito del personale civile all'Ufficio Tecnico Territoriale la competente Direzione Generale, in data 30 maggio 2000, ha emanato le disposizioni relative alla chiusura definitiva dello stesso.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BACCINI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

alcuni cittadini segnalano che, a Roma, nel quartiere Valcannuta, in via F. Maroi, nel territorio della XVIII circoscrizione, esiste da oltre trenta anni una centrale di alimentazione elettrica di 60 kw di proprietà dell'azienda comunale Acea;

nel corso di questi ultimi mesi sono in corso lavori di ampliamento della stessa centrale elettrica da 60 a 150 kw su di una superficie pari 5000 metri quadri, che si spingono fino alle mura di confine dei condomini adiacenti, in un'area nella quale risiedono 10.000 persone;

da dati assunti, risulta che, negli ultimi cinque anni in solo 6 delle 12 palazzine, abitate da 157 famiglie, confinanti con l'attuale centrale e attraversate dagli elettrodotti da distanze minime di 3 metri, si sono verificati 17 decessi per cause tumorali ed un numero altissimo di patologie tiroidee, così da far supporre che nelle restanti 6 palazzine ci si potrebbe trovare dinanzi a dati allo stesso modo preoccupanti;

nel mese di dicembre del 1996 a quanto risulta agli interroganti un cittadino extracomunitario avvicinatosi con un bastone è stato fulminato dal solo campo magnetico generato dall'elettrodo, pur non essendo venuto in contatto con i fili dell'alta tensione;

alcuni tecnici dell'Acea, in un incontro con il locale comitato cittadino, hanno sostenuto la liceità delle distanze minime dalle abitazioni pari a 3 metri per un impianto di 150 kw, in evidente contraddizione con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, articolo 5, con il quale si impone una distanza minima di 11,64 metri, facendo nascere il dubbio che sino ad oggi si sia vissuta una condizione di illegalità che ha già fatto pagare ai cittadini un prezzo troppo alto in vite umane ed in patologie —:

se non intenda predisporre una rapida verifica di quanto sopra riportato, attivandosi nel frattempo per una sospensione dei nuovi lavori di ampliamento, onde impedire l'ulteriore inasprimento degli animi dei cittadini, già provati dai numerosi decessi avvenuti e dalla patologie in reale considerevole aumento. (4-10055)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della po-*

polazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia

infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che « nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio; che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di

lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità.

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità

mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (eletrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente, un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità, Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzioni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso segnalato nell'atto ispettivo in esame, occorre ricordare che gli accertamenti concernenti specifiche installazioni competono alle Autorità sanitarie regionali e locali (Presidi Multizonali di Prevenzione, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente).

Del pari, spetta alle stesse Autorità sanitarie anche l'accertamento delle patologie che si sono effettivamente manifestate nella zona ed un giudizio sulla plausibilità di una loro associazione con l'esposizione ai campi elettrici e magnetici.

Sembra infatti opportuno fare presente che, ad esempio, non esiste nella letteratura scientifica alcuna segnalazione di associazioni statistiche tra tali campi e patologie tiroidee, né alcuno studio di laboratorio che ne suggerisca l'ipotesi.

A tal riguardo, dai dati acquisiti dal Commissariato del Governo nella regione Lazio, risulta che la stazione elettrica dell'Azienda Comunale Energia e Ambiente (A.C.E.A.), denominata Centro elettrico di trasformazione e distribuzione Valcannuta, è dotata di elettrodotti aerei a 60 kV ed opera da oltre 30 anni nel rispetto della normativa vigente.

I lavori di ampliamento consistono nella costruzione di un edificio nell'area del Centro, a regolare distanza dalla recinzione perimetrale, destinato ad accogliere nel suo interno nuove apparecchiature elettriche a 150 kV.

Il potenziamento in questione interessa il nuovo edificio e non le linee aeree esterne, che mantengono la tensione di 60 kV fino al loro smantellamento e relativa sostituzione con cavi interrati ad isolamento solido e guaina in piombo a 150 kV.

Infine, viene precisato che il cittadino extracomunitario è deceduto perché colpito da arco elettrico (e non dal campo magnetico generato dall'elettrodotta), dopo essersi arrampicato su di un albero di pino fino ad altezza prossima ai conduttori di linea in tensione ed a distanza molto inferiore a quella di sicurezza rispetto al terreno ed ai fabbricati.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

BAMPO. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, innalza da 26 a 27 anni l'età per adempiere gli obblighi militari per i giovani che espatriano entro il compimento del 24° anno, come disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 106;

tali giovani devono possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con una società che ha sede all'estero, cosa che permette il rientro in patria con dispensa dal servizio militare;

il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha efficacia retroattiva, coinvolgendo anche coloro che sono partiti prima dell'entrata in vigore dello stesso;

chi era espatriato con regolare autorizzazione nel 1997, prima del compimento del 24° anno di età con la certezza di rimpatriare dopo il periodo definito ai termini di legge, si trova ora sconvolti i propri progetti personali e lavorativi;

tale decreto legislativo intacca un diritto che gli interessati avevano ragione di ritenere già garantito;

giovani già all'estero non hanno mai ricevuto dal ministero della difesa alcuna comunicazione di modifica della loro posizione —:

se intendano permettere l'ennesimo comportamento vergognoso e lesivo delle libertà del singolo, anziché tutelare i diritti dei cittadini;

quali provvedimenti intendano intraprendere al fine di bloccare con urgenza tale spiacevole situazione. (4-22228)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro della giustizia.*

In ordine alla questione sollevata dall'interrogante — relativa all'adempimento dell'obbligo del servizio di leva per i giovani che abbiano espatriato — si chiarisce che il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha espressamente abrogato (articolo 12, lettera b) l'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, (successivamente sostituito dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1986, n. 958), senza prevedere alcuna disposizione transitoria a favore di coloro che già risiedevano all'estero alla data del 31 dicembre 1998, data espressamente fissata (articolo 13, comma 1) per l'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Questo Ministero, pertanto, con disposizioni attuative pienamente in linea con il dettato di legge che sposta, per i predetti giovani, la data per la definizione della posizione militare dal 26° al 27° anno di età ebbe a precisare che coloro che non avessero compiuto il 26° anno di età alla data del 30 dicembre 1998, potessero essere dispensati dal servizio militare e posti in congedo illimitato solo dopo il compimento del 27° anno, anche se avessero risieduto regolarmente all'estero da data anteriore a quella precitata.

L'innovazione introdotta, peraltro, appare coerente anche con la «ratio» della norma che, nel suo significato originario, intende tutelare coloro che, espatriati per motivi di lavoro, rischierebbero la risoluzione del rapporto di lavoro se obbligati a rimpatriare per la prestazione del servizio militare.

Corre l'obbligo di far presente, inoltre, che tale specifica disposizione — introdotta la prima volta nella normativa sul reclutamento dal testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 — ha sempre riservato particolare tutela esclusivamente nei confronti di coloro che risiedono stabilmente all'estero.

Appare, inoltre, non corretta l'affermazione secondo cui il decreto legislativo n. 504/1997 abbia efficacia retroattiva, poiché la norma che regola il rimpatrio (articolo 10), e che fissa appunto al 27° anno d'età il momento in cui il giovane espatriato ha titolo alla dispensa definitiva, e diversa e non incide minimamente sulla disposizione prevista all'articolo 9. È, infatti, in base a quest'ultima disposizione che il medesimo giovane, finché mantiene la sua residenza all'estero, può beneficiare della temporanea dispensa dal presentarsi alle armi. Per quanto sopra, l'innovazione legislativa in questione non viene ad intaccare un diritto acquisito — che è solo quello alla dispensa temporanea (articolo 9) — incidendo semmai su quella che è una mera aspettativa di dispensa definitiva (articolo 10), non giuridicamente tutelabile.

Non appare pertanto condivisibile l'interpretazione della norma nel senso di ritenere che essa disciplini il diritto alla dispensa, in primo luogo nei confronti di chi rimpatria al 26° anno e, successivamente, di chi rimpatria al 27° anno. La « ratio » della disposizione è invece quella di tutelare il giovane che è titolare di un rapporto di lavoro all'estero; mentre la dispensa rappresenta un effetto solo indiretto, che si verificava « iure imperii » precedentemente al 26° anno, ed ora al 27° anno di età

In relazione a quanto sopra non si ravvisano ragioni per l'emanazione di disposizioni — attuative della normativa di cui trattasi — diverse da quelle in vigore.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BARRAL. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 17 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31

gennaio 1997 è stato pubblicato un concorso interno di 350 posti per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

i vincitori — 167 uomini, 21 donne, per un totale di 188 — hanno iniziato la frequenza del corso di formazione in data 31 gennaio 2000, presso la scuola di formazione della polizia penitenziaria, sita in Roma, via di Brava, con il termine previsto per il 31 luglio 2000;

la partenza dei vincitori del concorso di cui sopra è stata rinviata per 14 mesi, penalizzando così tutti i vincitori del concorso;

il decreto legislativo n. 266 del 1999 prevede due ruoli — uno dirigenziale e uno direttivo speciale per la polizia penitenziaria;

per il ruolo dirigenziale ordinario possono concorrere esterni in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche, mentre il ruolo direttivo speciale è riservato al personale di polizia del ruolo degli ispettori in possesso del diploma di secondo grado;

allo stato attuale sono transitati nel ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria tutti i sovrintendenti beneficiari del riordino delle carriere con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

se ai 188 vincitori per la qualifica iniziale del ruolo di ispettore di polizia penitenziaria che frequentano il corso di formazione presso la scuola di Roma di via di Brava, con il termine previsto per il 31 luglio 2000, gli venga data la possibilità di concorrere nel ruolo direttivo speciale variando la parte del decreto legislativo n. 266 del 1999, che richiede il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando, invece che alla data del decreto.

(4-28874)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche sollevate con il presente atto di sindacato ispettivo, si comunica che il Sottosegretario di Stato onorevole Li Calzi ha risposto nella seduta dell'Aula della Camera dei Deputati

del 27 giugno scorso all'interrogazione n. 3-05232 dell'onorevole Delfino e alle interrogazioni n. 3-05891 e 3-05892 dell'onorevole Borghesio, che proponevano analoghe questioni.

In tale occasione, alla luce delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale, è stato riferito quanto segue.

La legge n. 266 del 1999, nella parte indicata al capitolo terzo, avente ad oggetto disposizioni relative al personale dell'amministrazione penitenziaria, non definisce i criteri per l'accesso al ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria e ne demanda, invece l'individuazione all'organo esecutivo.

Poiché il decreto legislativo n. 146 del 2000, attuativo della predetta legge delega, ha previsto tra gli altri requisiti per l'accesso al citato ruolo anche quello relativo all'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica di ispettore capo, perde di interesse per i vincitori del concorso — cui si riferisce l'interrogante — la possibilità di vedersi riconoscere il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando di concorso, anziché da quella di emanazione del decreto, dovendo gli attuali corsisti maturare comunque la prevista anzianità nella citata qualifica (di ispettore capo).

D'altra parte le stesse Commissioni del Senato e della Camera, chiamate ad esprimere il proprio parere sullo schema del decreto attuativo della legge delega, non hanno formulato alcuna osservazione in merito ai requisiti per l'accesso al ruolo direttivo che, così come originariamente predisposti, sono entrati a far parte del testo definitivo del decreto legislativo emanato lo scorso 19 maggio.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

BATTAGLIA. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

la normativa sanitaria vigente consente al terapista della riabilitazione di esercitare la libera professione;

da parte di alcune regioni si riscontra un atteggiamento di chiusura e discriminatorio nei confronti degli studi professionali; atteggiamento che si manifesta attraverso l'equiparazione degli stessi agli ambulatori con conseguente impropria richiesta sia di autorizzazione sanitaria di cui al testo unico delle leggi sanitarie (articoli 193 e 194, legge n. 1265/1934), sia della presenza di un medico abilitato;

ciò contrasta con gli stessi orientamenti della Corte di cassazione che con sentenza n. 10043 del 30 settembre 1995 ha precisato le differenze sostanziali tra ambulatorio e studio medico-professionale;

il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741 delinea un profilo professionale del terapista della riabilitazione che sottolinea e rafforza gli aspetti autonomi della professione;

il Parlamento è in procinto di approvare la normativa sugli albi professionali —:

se non ritenga opportuno impartire precise disposizioni e fornire alle regioni i necessari chiarimenti normativi affinché i terapeuti della riabilitazione possano esercitare a pieno titolo la libera professione.
(4-20370)

RISPOSTA. — Come ricordato nell'atto parlamentare in esame, il decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741, delinea la figura ed il profilo professionale del fisioterapista, precisando che esso, in riferimento alla diagnosi ad alle relative prescrizioni del medico, tra l'altro, pratica autonomamente attività terapeutiche per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali.

Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Questo Ministero ha fornito, in più occasioni, precise ed adeguate indicazioni e delucidazioni alle Autorità sanitarie regio-

nali in merito all'esercizio libero-professionale dell'attività dei fisioterapisti.

Del pari, in risposta ai quesiti formulati da alcuni Assessorati regionali, sono state più volte ribadite le differenti caratteristiche attribuite dalla vigente disciplina normativa alla apertura e gestione di un ambulatorio privato rispetto a quella di uno studio medico.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.

CANGEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'ottobre 1962 (durante la « crisi » dei missili russi a Cuba) il Pentagono ipotizzò due eventuali risposte belliche sovietiche in qualche zona « limitata e decentrata » rispetto al continente europeo;

una delle zone fu individuata in Sicilia nella zona orientale, sull'asse Augusta-Siracusa (per la presenza della flotta americana nel Mediterraneo e della zona industriale, come obiettivo militare secondario);

durante il ventennio successivo, e con uno scenario politico-militare mutato, è stato sottratto all'uso pubblico il costone dei Monti Climiti, che sovrasta la zona industriale, mentre tutta la zona è stata interamente militarizzata con divieto di ogni presenza estranea; È stato imposto il divieto assoluto di avvicinarsi all'area, di fotografare o fare riprese cinematografiche; per anni sono andati avanti lavori di sbancamento, aperture di ampie strade per mezzi pesanti; vi sono stati quotidiani sorvoli ed atterraggi di elicotteri con personale ed ufficiali Nato ed Usa per controllare l'esecuzione dei lavori e le installazioni tecnologiche molto sofisticate;

nell'ottobre del 1983 furono installati a Comiso gli euromissili Pershing e Cruise, fu potenziata la base area di Sigonella, fu installata la rete radar a Testa dell'Acqua nonché quella della punta sud in territorio di Pachino;

mai è stata data, dal Governo, risposta a numerose interrogazioni presentate su questi temi, essendo emersa già nel corso di un dibattito al Senato sul tema in oggetto, l'assoluta certezza dell'esistenza di bombe nucleari sul territorio italiano, essendo stata riconosciuta, su richiesta di rifondazione comunista e di altri gruppi, l'ufficialità della loro presenza nelle basi di Aviano e Ghedi, essendo certo, in base ad analisi ed informazioni di centri di studi strategici, che la presenza delle bombe nucleari sul territorio italiano riguarda anche altri siti —:

se fra gli altri siti, non vi sia anche il territorio di Siracusa, come si evince da dati molto credibili e fondati. (4-26931)

RISPOSTA. — *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricordando che sulla materia il Ministro della Difesa protempore ha ampiamente riferito in Senato il 21 ottobre 1999.*

Con il profondo mutamento dello scenario avviatosi all'inizio degli anni '90, l'Alleanza Atlantica ha subito importanti trasformazioni, sia sul piano della sua organizzazione interna (nuova struttura dei comandi, sviluppo della identità europea di sicurezza e difesa), che su quello della proiezione esterna (allargamento ad est, nuovo rapporto con la Russia, « partnership for peace » e creazione del Consiglio Euro-Atlantico di partenariato), mantenendo peraltro intatto il ruolo di principale organizzazione di sicurezza euro-atlantica prevalentemente fondata sul concetto di deterrenza.

In tale quadro, il concetto strategico dell'alleanza stabilisce che lo scopo fondamentale delle Forze Nucleari degli alleati è politico: preserva la pace e previene ogni forma di coercizione o guerra. A tal fine, è necessario, per l'Alleanza, continuare a mantenere un adeguato bilanciamento di forze nucleari e convenzionali basate in Europa, sia pure al minimo livello di sufficienza possibile. Tenuto conto dei potenziali rischi che i Paesi dell'alleanza e quindi l'Italia devono fronteggiare, dalle instabilità e conflittualità regionali alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, le forze

convenzionali non sono ancora stimate sufficienti ad assicurare da sole una deterrenza credibile. Soltanto la deterrenza nucleare, infatti, ha la capacità di rendere incalcolabile ed inaccettabile il rischio di una eventuale aggressione e coercizione contro l'alleanza, determinando una totale incertezza nella mente del potenziale avversario e convincendolo che una aggressione contro la NATO non è un'opzione percorribile.

La deterrenza nucleare ed il dispiegamento di forze nucleari in Europa costituisce, inoltre, una dimostrazione di quel vincolo che lega tutti gli alleati tra loro ed in particolare gli Stati Uniti alla sicurezza Europea. Il vincolo transatlantico è il vero collante dell'Alleanza ed il fattore su cui si è fino ad ora fondato ed ancora si fonda il cinquantennale e perdurante successo della NATO e con esso la pace e la prosperità conseguite per i nostri Paesi. Le forze nucleari dell'alleanza rappresentano, dunque, la garanzia suprema della sicurezza degli alleati e assicurano l'indispensabile solidarietà e coesione all'interno dell'Alleanza, ma richiedono, al contempo, anche la condivisione e la suddivisione collettiva della responsabilità nucleare. In tal senso, la presenza di armi nucleari in Europa, sul territorio di Paesi alleati non detentori di armi nucleari, è un aspetto importante anche del nuovo concetto strategico della NATO che assicura la copertura, ma anche il coinvolgimento di tutta l'alleanza nell'ombrello nucleare NATO.

In questo contesto, l'Alleanza Atlantica ha costantemente riesaminato nel tempo la sua politica nucleare ed il dispositivo di tali forze nell'ambito dei Paesi Alleati.

Nel nuovo clima di sicurezza, l'Alleanza, che fermamente sostiene gli sforzi per la riduzione delle armi atomiche in modo graduale e responsabile e che vede nel deterrente nucleare solo l'ultima remotissima risorsa, ha molto diminuito il proprio affidamento sulle forze nucleari mentre ha completamente rinunciato alle armi biologiche e chimiche. Dagli anni '70 ad oggi, infatti, l'Alleanza ha drasticamente ridotto il suo arsenale nucleare in qualità e quantità di oltre l'80 per cento. Questa riduzione è stata completata nel 1993. Le uniche armi

nucleari dell'Alleanza basate a terra in Europa sono oggi rappresentate da bombe per aerei a doppia capacità cioè convenzionale o nucleare.

È un quantitativo molto limitato conservato in un numero ridotto di siti in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna possibilità che esse possano essere utilizzate accidentalmente o per errore. A conferma di ciò si osserva come in tutti questi anni nelle dotazioni nucleari alleate basate a terra in Europa non si sia mai verificata una situazione di pericolo né dal punto di vista della sicurezza militare, né di quello del rischio ambientale. Pertanto l'eventuale presenza di queste armi non comporta pericoli. È ovviamente compito dei governi nazionali garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini. Questi principi hanno guidato il governo italiano assieme ad altri paesi europei alleati nel determinare i criteri di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Conseguentemente, al di là della sicurezza intrinseca di questa tipologia di armamenti, i governi dell'Alleanza hanno costituito un gruppo collegiale internazionale di esperti di alto livello che tratta e segue esclusivamente i problemi della sicurezza nucleare degli armamenti NATO e ne risponde direttamente ai vertici militari e politici dell'Alleanza.

Inoltre, il processo di pianificazione e consultazione nucleare ed i sistemi dedicati di comando e controllo di questi armamenti, assicurano il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi alleati nel processo decisionale riguardante le armi nucleari. Le decisioni politiche sulla gestione di queste armi spetta infatti al Consiglio Atlantico nella sua collegialità che decide, come è noto, sulla base del criterio di unanimità.

In tale quadro, trovano applicazione e giustificazione i principi di riservatezza che attengono ad alcuni aspetti dei dispositivi nucleari dell'Alleanza, principi ai quali nessun Governo può unilateralmente derogare.

Giova, infine, ricordare che l'Italia, in qualità di stato firmatario del « Trattato di Non Proliferazione Nucleare » (NPT) e del « Comprehensive Test Ban Treaty » (CTBT), è impegnata, con convinzione e determina-

zione, nel approfondire ogni possibile sforzo per il raggiungimento di un quadro di sicurezza globale tale da consentire la completa eliminazione dell'armamento nucleare. In questo sforzo l'Italia è accomunata agli Alleati firmatari degli stessi trattati.

In questo senso, le potenze nucleari firmatarie del Trattato NTP, tra cui tre membri dell'Alleanza (USA, UK, FR), hanno recentemente ribadito, alla conferenza di New York sul Trattato di non Proliferazione Nucleare, il loro impegno al perseguimento di una politica di disarmo nucleare totale e verificabile.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

CARDIELLO. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stata rilasciata alla Omnitel Pronto Italia spa dal comune di Eboli (Salerno) una concessione edilizia per l'installazione di un ponte aereo per la telefonia cellulare nei pressi della via Santa Croce, zona abitata da un elevato numero di cittadini, nelle cui adiacenze sorge una scuola elementare e materna;

la concessione edilizia presenta evidenti vizi di legittimità coevi all'emanazione dell'atto, che fanno ipotizzare una concreta attuale lesione di interessi pubblici di ordine tecnico edilizio ed urbanistico, nonché lesivi delle ragioni di tutela della salute pubblica;

l'incidenza negativa delle onde elettromagnetiche sulle persone e sul territorio emesse dai ponti radio è ipotizzata da numerose indagini scientifiche, prodotte anche da agenzie estere;

i principi di prevenzione dagli effetti nocivi dei campi elettromagnetici prodotti dalle antenne per apparecchi cellulari Gsm e Tacs sono stati ribaditi di recente anche dal Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato per la localizzazione a debita distanza dalle abitazioni degli impianti;

tutte le perplessità finora esposte sono state sollevate dalla sezione ebolitana del Codacons, sodalizio che attraverso il proprio ufficio legale, ha diffidato il sindaco a provvedere all'annullamento d'ufficio e/o alla revoca della concessione edilizia rilasciata alla Omnitel Pronto Italia spa;

la notizia di danni che potrebbero derivare dalle onde magnetiche prodotte dal ripetitore ha allertato la popolazione residente nella zona dove è stata installata l'antenna —:

se risultino rispettate dal comune di Eboli, nel rilascio della licenza edilizia per l'installazione di un ponte aereo per la telefonia cellulare in Eboli, in una zona centrale, posta a ridosso di una scuola elementare e materna, tutte le cautele necessarie a tutela della salute pubblica;

se sia appurabile l'incidenza negativa delle onde elettromagnetiche sulle persone. (4-12620)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame dietro delega, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Le Stazioni Radio Base (S.R.B.) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali Stazioni Radio Base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Comè noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta ($<10^\circ$) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (=RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 m, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete « Internet » (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » giù a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto Superiore di Sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, co-

munitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità, consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo

sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità uno stato di completo benessere fisico, psicologico e

sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità.

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici abitati «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle Regioni ed alle Province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge — quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per quanto riguarda l'installazione di una stazione radio base nel Comune di Eboli (Salerno), in località Santa Croce, la ASL competente «Salerno 2» ha precisato che l'impianto in questione, denominato Omnitel Pronto Italia 4-SA-5887, è collocato sulla sommità di una collinetta, alta circa 50 metri, posta alla periferia nord del territorio comunale.

I due elementi irradianti (celle) sono posti a loro volta su un traliccio alto 20 metri, la distanza in linea d'aria dalla cinta di edifici e di poche centinaia di metri.

La verifica strumentale dei livelli elettromagnetici presenti nei luoghi circostanti la stazione radio base, misurati in diversi punti normalmente abitati o accessibili alla popolazione, ha consentito di rilevare che la loro intensità appare limitata.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Ombretta Fumagalli Carulli.

CENTO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

presso l'ospedale civico di Palermo, centro grandi ustionati, sono ricoverati tre ragazzi stranieri superstiti del rogo scoppiato alla fine di dicembre 1999 a Trapani al Centro di accoglienza Serraino Vulpitta;

i tre sono gli unici scampati al rogo che ha già provocato cinque morti, inoltre due di loro sono gli unici in grado di riferire quanto accaduto durante il rogo;

per questo motivo il procuratore della Repubblica di Trapani ha chiesto per uno di loro, ai sensi dell'articolo 18, decreto legislativo n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno mentre per l'altro, che ha rilasciato dichiarazioni successive, lo ha richiesto il difensore;

durante la degenza il comune di Palermo, dà la sua disponibilità ad ospitare temporaneamente i due ragazzi al fine di consentire loro di proseguire le cure ambulatoriali necessarie dopo la dimissione;

in data 24 febbraio 2000 viene prevista la dimissione ospedaliera e si ap-

prende che i due dovrebbero essere internati nuovamente al Centro di Serraino Vulpitta;

la detenzione al centro non permetterebbe il rispetto delle cure ambulatoriali previste dopo la dimissione dal centro grandi ustionati;

i due sono gli unici testimoni sui fatti accaduti al Centro Serraino Vulpitta —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intenda intraprendere per garantire, tenuto conto della disponibilità del comune di Palermo, la permanenza dei cittadini stranieri in luogo diverso dal centro immigrati anche al fine di poter meglio garantire il loro ruolo di testimoni dell'evento incendiario. (4-28654)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica, sulla base delle informazioni in proposito fornite dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo, che non è mai stato disposto il rientro presso il Centro di accoglienza Serraino Vulpitta di Trapani dei tre giovani extracomunitari superstiti dell'incendio di alcuni locali di quel Centro, dopo la loro dimissione dal reparto Grandi Ustionati dell'Ospedale Civico di Palermo.*

Al contrario gli stessi sono stati muniti di permesso di soggiorno straordinario e sono stati subito ospitati nella città di Palermo, a spese del Comune.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

CEREMIGNA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

sono attualmente in corso in Alatri, finanziati dall'Unione europea, lavori di consolidamento della sua acropoli pesgica, la più solenne e meglio conservata di quelle esistenti in Italia e in Grecia —:

se, anteriormente all'inizio di tali lavori, sia stato accertato, da chi e con quali esiti — come ripetutamente e invano richiesto anche in disegni di legge e interrogazioni parlamentari — se un analogo precedente intervento, finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno, a causa dell'evidente modificazione del deflusso delle acque piovane, abbia compromesso la statica dell'insigne monumento e se quello attuale possa essere considerato il primo di altri prossimi, consimili e necessari trattamenti correttivi. (4-29801)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata, interpellata la Soprintendenza archeologica per il Lazio, si fa presente quanto segue.*

Attualmente sono in corso sull'acropoli di Alatri lavori di valorizzazione delle mura poligonali, finanziati dalla Comunità Europea (obiettivo 5/b) tramite la regione Lazio, per un importo di circa L. 1.200.000.000, diretti dal comune di Alatri sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza.

Tali opere hanno come obiettivo prioritario la creazione di percorsi pedonali attrezzati, corredati di supporti didattici. Il progetto ha previsto anche una parte di lavori sulla muratura in poligonale.

Questa non presenta attualmente alcun problema di stabilità né è stata compromessa o danneggiata per l'aspetto statico dai lavori effettuati agli inizi degli anni '80, con finanziamento della Cassa del Mezzogiorno che, al contrario, consolidarono in maniera radicale la struttura muraria.

Tali opere, però probabilmente a causa dell'uso di leganti cementizi inseriti fra i blocchi dell'opera poligonale, originariamente posizionati a secco, hanno impedito il naturale deflusso delle acque che si accumulano nel terrapieno retrostante le mura e pertanto la cinta dell'acropoli, nel settore meridionale di Pizzo Pizzale, mostra problemi di degrado delle superfici sulle quali si sono formate nel tempo ampie macchie scure.

La Soprintendenza ha provveduto negli scorsi anni ad avviare, in collaborazione con l'Istituto Centrale per il Restauro, uno studio ed un'analisi della situazione, che ha

permesso di chiarire che si tratta di depositi di sostanze chimiche e di popolamento algale.

Per l'eliminazione di tali efflorescenze si interverrà quindi con trattamenti specifici utilizzando appropriate sostanze biocide, già indicate dall'I.C.R. Contemporaneamente si sta lavorando per eliminare le cause del ristagno di acque, ripristinando le originali fessure fra i blocchi tramite l'eliminazione, attenta e manuale, del cemento in eccesso, per ricreare un deflusso omogeneo, distribuito e continuo.

Si sta effettuando inoltre un saggio di scavo all'interno delle mura per verificare la situazione delle infiltrazioni ed individuare eventuali altre cause specifiche.

Tali indagini stanno comunque evidenziando il notevole spessore delle mura dell'acropoli, pari a circa 7-8 metri, nonché a quanto pare, l'esistenza di un muro di controspinta interno di rinforzo.

Tale sistema di costruzione rappresenta di sicuro un ulteriore elemento a favore della stabilità della struttura antica.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

COSTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tali nell'ottobre del 1998 (data in cui si svolsero le prove orali) e pronti per seguire il previsto corso di formazione sin dal 31 gennaio 1998;

per motivi interni all'amministrazione la data di inizio del citato corso di formazione è stata fatta slittare sino al 31 gennaio di quest'anno, per concludersi — quindi — il 31 luglio 2000;

pertanto, presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria sita in Roma, via di Brava, si stanno attualmente svolgendo le lezioni e la preparazione per i 188 vincitori del concorso bandito nel 1996-97;

come noto, tali persone verranno riconosciute ufficialmente nel ruolo di ispettori, al termine del corso di formazione;

in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge delega 28 luglio 1999, n. 266, specificamente destinata alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito — entro breve tempo — un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori;

in pratica, la legge n. 266 del 1999 istituisce, per la polizia penitenziaria, due ruoli: uno dirigenziale « ordinario » (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'atto direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di secondo grado);

tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori, risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendenti) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste 188 persone che frequentano il corso di formazione a Roma (via di Brava), e che vedranno finalmente riconosciuto il ruolo di ispettore solo al termine di questo corso, con un ritardo, evidentemente, di due anni rispetto a quando loro erano risultati vincitori del pubblico concorso;

se abbia quindi valutato la necessità di controllare che non si verificano discriminazioni qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultino tali sin dagli anni precedenti, cose che escluderebbe questi 188 in quanto ispettori solo dal luglio 2000 (data in cui

termina il corso); peraltro è da osservare che, mentre altri, pur risultano ispettori da data precedente, sono tali — come detto — in virtù del riordino delle carriere, questi ispettori del 2000 hanno vinto il concorso bandito proprio per questo. (4-30118)

RISPOSTA. — *In merito alle problematiche sollevate con il presente atto di sindacato ispettivo, si comunica che il Sottosegretario di Stato onorevole Li Calzi ha risposto nella seduta dell'Aula della Camera dei Deputati del 27 giugno scorso all'interrogazione n. 3-05232 dell'onorevole Delfino e alle interrogazioni n. 3-05891 e 3-05892 dell'onorevole Borghezio, che proponevano analoghe questioni.*

In tale occasione, alla luce delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale, è stato riferito quanto segue.

La legge n. 266 del 1999, nella parte indicata al capitolo terzo, avente ad oggetto disposizioni relative al personale dell'amministrazione penitenziaria, non definisce i criteri per l'accesso al ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia penitenziaria e ne demanda, invece l'individuazione all'organo esecutivo.

Poiché il decreto legislativo n. 146 del 2000, attuativo della predetta legge delega, ha previsto tra gli altri requisiti per l'accesso al citato ruolo anche quello relativo all'anzianità di almeno cinque anni nella qualifica di ispettore capo, perde di interesse per i vincitori del concorso — cui si riferisce l'interrogante — la possibilità di vedersi riconoscere il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando di concorso, anziché da quella di emanazione del decreto, dovendo gli attuali corsisti maturare comunque la prevista anzianità nella citata qualifica (di ispettore capo).

D'altra parte le stesse Commissioni del Senato e della Camera, chiamate ad esprimere il proprio parere sullo schema del decreto attuativo della legge delega, non hanno formulato alcuna osservazione in merito ai requisiti per l'accesso al ruolo direttivo che, così come originariamente predisposti, sono entrati a far parte del testo

definitivo del decreto legislativo emanato lo scorso 19 maggio.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

DEDONI, GIACCO e CAPITELLI. — *Al Ministro della sanità — Per sapere — premesso che:*

le novità recentemente introdotte dal decreto del ministero della sanità del 1998, n. 520 circa l'esercizio della professione di pedagista nei servizi pubblici stanno sollevando, da più parti, forti perplessità in quanto ritenute nella loro applicazione discriminatorie per i laureati in Scienze della formazione rispetto ai medici e per quanti tale formazione hanno acquisito con corsi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e presso strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici;

nel provvedimento possono, in effetti, essere colti alcuni elementi fuorvianti che rischiano di causare una perdita di chiarezza rispetto al ruolo e alle funzioni proprie del pedagista e di snaturare, in una certa misura, la professione educativa, con la negazione della dimensione pedagogica in favore di una sua medicalizzazione;

quanto si prospetta nel provvedimento può rivelarsi gravido di conseguenze negative, e nei risvolti culturali e in quelli di sviluppo occupativo, e può dar spazio a posizioni di sterile contrapposizione e di iniqua competizione in un settore così delicato come quello dell'educazione —:

se il Ministro non ritenga opportuno operare, con le debite correzioni d'indirizzo, al superamento della confusione normativa e culturale venutasi a creare, e perché per le professionalità pedagogiche ed educative, ci sia il giusto riconoscimento della valenza specifica della loro figura professionale e siano stabilite condizioni di pari opportunità d'accesso al lavoro nei servizi pubblici. (4-24709)

RISPOSTA. — *La legge 26 giugno 1990 n. 162, modificativa ed integrativa della legge 29 dicembre 1975 n. 685, sui servizi*

per le tossicodipendenze all'articolo 27 ha individuato negli organici dei SERT l'Educatore Professionale e di comunità unitamente al medico, allo psicologo, all'assistente sociale ed infermiere.

Il decreto 30 novembre 1990 n. 444 del Ministro della Sanità di concerto con quello degli Affari sociali, ha designato l'organico dei SERT con la presenza necessaria di uno o più Educatori professionali in base alla densità dell'utenza; in presenza di strutture carcerarie, l'organico è integrato sempre con la presenza dell'Educatore professionale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 28 novembre 1990 ha previsto l'Educatore Professionale tra il personale di riabilitazione.

A livello regionale, d'altro canto, sono numerose le disposizioni normative contenenti riferimenti all'Educatore Professionale, che viene collocato in modo organico all'interno dell'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Quasi tutte le Regioni, infatti, hanno emanato leggi sui servizi socio-assistenziali ed alcune si sono dotate di un piano a carattere generale e pluriennale, disciplinando, in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.C.M. 8 agosto 1985, il collegamento e l'integrazione con iniziative di rilievo sanitario e socio-assistenziali ed in particolare con attività svolte in strutture protette e dirette alla riabilitazione o rieducazione funzionale degli handicappati e disabili, alla cura e al recupero psico-fisico dei malati mentali, alla cura e/o al recupero fisico e psichico dei tossicodipendenti, alla cura degli anziani.

Contemporaneamente, a livello nazionale sono stati introdotti altri percorsi formativi riferibili alla figura ma che si discostano da essa per specificità di funzioni e caratteristiche della formazione e delle esigenze socio-sanitarie che dovrebbero soddisfare.

Da una parte, infatti, è stata individuata la figura del « Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale », dall'altra è stata istituita la laurea in scienze dell'Educazione.

L'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi previsti dalle disposizioni legislative

nazionali e regionali dianzi richiamate imponeva, quindi, una soluzione che consentisse di uscire dalla attuale situazione di incertezza di ruoli e funzioni; soluzione che poteva essere ottenuta solo prevedendo espressamente la figura dell'Educatore Professionale ed individuando il profilo e l'ordinamento didattico della nuova figura coerentemente con le esigenze assistenziali socio-sanitarie da soddisfare.

L'integrazione socio-sanitaria presuppone l'utilizzo di alcune figure con capacità di raccordare attività erogate da operatori appartenenti a comparti diversi e nello specifico, attività di rilievo sanitario complementari ed attività di tipo sociale.

L'Educatore Professionale è chiamato a svolgere un ruolo di particolare importanza nell'ambito di questa integrazione, in quanto egli cura lo sviluppo ed il recupero delle capacità di relazione ed interazione di una vasta gamma di soggetti colpiti da disabilità psico-fisica e sociale, conseguente a stati patologici congeniti od indotti.

In sintesi, la sua specificità professionale è l'intenzionalità pedagogica attuata attraverso proprie metodologie tecniche di intervento incentrate sul rapporto educativo, e di questo è responsabile all'interno del progetto terapeutico e/o riabilitativo rivolto all'utente.

Le modalità e strategie dell'Educatore sono da ricondursi alla gestione della relazione educativa e all'utilizzo di metodologie e particolari tecniche di comunicazione.

Per la prima area, la gestione della relazione educativa richiede un coinvolgimento personale particolarmente elevato ed il suo controllo.

La seconda area presuppone un ampio bagaglio di conoscenze teorico-tecniche che qualificano l'offerta e lo specifico educativo e che spaziano nei vari ambiti delle tecniche della comunicazione (orale, ludica, espressiva, motoria, visiva).

I compiti dell'Educatore Professionale riguardano, quindi, la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, volti a promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità il recupero ed il reinserimento sociale di soggetti portatori di menomazioni

psico-fisiche e di persone a rischio di emarginazione sociale.

Nell'ambito del sistema delle risorse sanitarie e sociali egli svolge interventi riguardanti i rapporti interpersonali, la famiglia, i gruppi e le istituzioni, le strutture ed i servizi sociali, sanitari ed educativi, il contesto ambientale.

I servizi, in cui si richiede la presenza di questo operatore, si rivolgono in prevalenza a fasce di popolazione costituite da un'utenza particolarmente problematica (problemi del disagio giovanile, della salute mentale, della tossicodipendenza, malati di AIDS, handicap, etc.).

Gli stessi servizi hanno una connotazione rilevante di tipo sanitario (anche se richiedono l'integrazione di attività proprie di comparti complementari) e si articolano su diversi livelli: residenziale, semiresidenziale e domiciliare.

Il contesto relazionale in cui si colloca l'Educatore Professionale fa riferimento a tre diversi livelli: in équipe, in un servizio, in un territorio e lo pone nel ruolo sanitario con funzione di intervento mirato di riabilitazione.

Da ultimo, va rilevato che la formazione, come previsto dall'articolo 6 del D.Lvo. n. 502/92 sarà necessariamente incardinata presso la Facoltà di medicina e chirurgia.

Tuttavia, essa non potrà essere di esclusiva competenza di detta Facoltà in quanto il percorso formativo dovrà comprendere non solo le discipline mediche, ma anche quelle giuridiche e quelle di natura psico-sociologia e antropologica.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, non appare opportuno apportare al decreto ministeriale n. 520/98 alcuna correzione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, MIGLIORI e FOTI. — Al Ministro della sanità.
— Per sapere — premesso che:

su tutto il territorio italiano, secondo i dati emergenti dal rapporto dell'Istituto superiore della sanità dal titolo « Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a

50-60 hz », ci sono trecentomila persone (pari allo 0,5 per cento della popolazione) « a rischio », in quanto esposte a livelli di induzione magnetica di 0,2 microtesla, così come stimato sulla base della distanza delle abitazioni italiane rispetto alle linee elettriche di pertinenza dell'Enel (novanta per cento), delle ferrovie dello Stato (dieci per cento) e del voltaggio degli elettrodotti;

il rapporto steso dai laboratori d'igiene ambientale e di fisica dell'Istituto superiore di sanità parla di « probabilità cancerogena » dei campi magnetici a bassa frequenza, pur precisando che non esiste, al momento, una dimostrazione conclusiva di ciò in quanto manca « un modello biologico » che dimostri in laboratorio il meccanismo di azione cancerogeno dei campi magnetici;

la ricerca epidemiologica, nel corso degli ultimi cinque anni, ha raggiunto risultati conoscitivi tali da indurre comunque a sottolineare la opportunità di ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici, soprattutto fra la popolazione infantile;

le attuali stime ritengono, infatti, che una parte dei bambini che ogni anno in Italia si ammalano di leucemia è certamente collegata alla esposizione a campi magnetici dalle linee elettriche e di trasmissione e distribuzione della energia —:

se sia in grado ufficialmente di confermare i dati, peraltro provenienti, come detto, dall'Istituto superiore di sanità

se non ritenga di dovere intervenire presso i competenti enti e ministeri per far sì che, nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti, sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, adottando soluzioni tecnologicamente diverse da quelle sin qui adottate;

se non ritenga, per quanto concerne la situazione esistente, di dovere programmare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, nelle case di civile abitazione, negli edifici adibiti a scuole e nei

luoghi di lavoro, risultino superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi;

se non ritenga, infine, di programmare campagne di monitoraggio per la valutazione di eventuali ed ineliminabili ed urgenti interventi di bonifica e di risanamento dei luoghi nei quali i campi magnetici superano il livello di normale tollerabilità (4-03157)

RISPOSTA. — *La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, etc.), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.).*

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), nonché raccomandati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dall'Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO), dall'International

Radiation Protection Association (IRPA) e dalla stessa Unione Europea.

In ogni caso, i due Istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso, viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto Superiore di Sanità nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50/60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia ...omissis...

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri Paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli

di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi ».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non sono in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analogia eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati — per numero, qualità consistenza, potenza statistica — insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due Istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche par-

ziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli « obiettivi di qualità da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela, (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente « in itinere », raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50 Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità « uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità.

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le Amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla Raccomandazione UE inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'I.S.P.E.S.L. — Dipartimento Insediamenti Produttivi ed Impatto Ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati « obiettivi di qualità mediante l'indicazione di « valori indice », distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto Superiore di Sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'I.S.P.E.S.L., un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale, i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 (eletrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un Paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto

inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'Ambiente, ad emanare il Decreto datato 2 giugno 1997.

Tale Decreto ha istituito presso il Ministero dell'ambiente, un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di Ambiente, Sanità Poste e Telecomunicazioni, Industria, Commercio e Artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato Regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzioni dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Si precisa, inoltre, che il Ministero della Sanità in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, ha provveduto recentemente a predisporre due schemi di decreti concernenti i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori esposti a campi elettrici e magnetici generati dalle linee elettriche ad alta tensione (frequenza industriale di 50 Hz), ai fini della prevenzione non solo degli effetti acuti (come già stabilito per gli ambienti di vita con il DPCM 23 aprile 1992), ma anche

dei possibili rischi a lungo termine conseguenti ad una esposizione prolungata nel tempo.

I suddetti schemi di decreto dovranno essere, peraltro, attuativi del citato disegno di legge n. 4816, che ha esplicitamente previsto, all'articolo 4, quale competenza esclusiva dello Stato, la fissazione dai suddetti valori limite, anche con la previsione di adeguate fasce di rispetto degli elettrodotti nei confronti degli edifici abitativi.

Conseguentemente, solo al termine dell'iter parlamentare del disegno di legge sarà possibile emanare una specifica circolare esplicativa sull'attuazione della nuova normativa nel settore delle linee elettriche ad alta tensione.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Ombretta Fumagalli Carulli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Giornale* di domenica 6 gennaio 2000, inserto province, pag. 15, ha dato grande risalto alla tristissima vicenda del signor Francesco Proietto di Asti;

il signor Proietto, a seguito di esecuzione di provvedimento di sfratto, « abita » nella centralissima Piazza Alfieri, dopo aver trasformato la sua vettura in « alloggio »;

il signor Proietto ha contratto debiti per curare una grave malattia agli occhi che ha richiesto cure costosissime e per aiutare il figlio tossicodipendente;

il signor Proietto ha richiesto vanamente aiuto a tutti gli enti confidando nella possibilità di usufruire di alloggio, sia pure provvisoriamente;

egli lavora regolarmente e vive, avvilto, la triste condizione sopra rappresentata;

la solidarietà sociale non può ridursi ad una sigla ministeriale o a vuote frasi del sistema politico, ma deve essere in grado di

intervenire tempestivamente per evitare che un cittadino lavoratore debba, in pieno inverno, dormire nell'abitacolo della propria autovettura —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere per rimuovere la vergognosa condizione in cui è costretto a vivere, in Asti, il signor Francesco Proietto.(4-28311)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo indicato, ed in base ad elementi assunti presso l'Assessorato ai servizi sociali del comune di Asti, rappresento quanto segue.*

Il Sig. Francesco Proietto è stato assunto alle dipendenze del Comune di Asti fin dal maggio del 1979 con qualifiche ausiliarie; dal primo gennaio 2000 è transitato nell'Amministrazione statale (l. n. 124/99) quale operatore scolastico.

Ha, pertanto, sempre percepito e continua a percepire regolare stipendio mensile. Questa circostanza, di non poco rilievo (come fa notare l'Assessore ai servizi sociali), lo mette in condizioni di privilegio rispetto ad altri cittadini che si trovano del tutto privi di reddito, con situazioni familiari anche più disagiate e da più tempo in condizioni di emergenza abitativa, ai quali è opportuno dare priorità

Lo sfratto, al quale il Sig. Proietto è stato sottoposto, è divenuto esecutivo per morosità essendosi accumulati, negli anni, arretrati (affitto, spese condominiali, ecc.) per un consistente importo. Va, al riguardo, precisato che il suddetto sig. Proietto occupava un alloggio ad affitto agevolato (L. 260.000 mensili). Il medesimo, nonostante da diverso tempo fosse consapevole della situazione di sfratto, non ha mai inoltrato istanza per assegnazione di alloggio popolare (il cui ultimo bando si è chiuso il 19 novembre 1999): opportunità che, se colta, gli avrebbe consentito buone possibilità di sistemazione.

Va, inoltre, precisato che il Proietto non ha mai fatto pervenire al Comune di Asti documentazione inerente gli oneri sostenuti per una patologia agli occhi, all'origine, a suo dire, della situazione debitoria.

L'Assessorato ai servizi sociali fa anche sapere che non risponde al vero il fatto che

il Proietto abbia chiesto « vanamente aiuto a tutti gli enti confidando nella possibilità di usufruire di alloggio, sia pure provvisoriamente » in quanto, lo stesso giorno in cui lo sfratto è stato eseguito, gli è stata offerta un'opportunità di sistemazione provvisoria che il medesimo ha rifiutato e che ha continuato a rifiutare anche nel corso dei numerosi colloqui avuti con l'Assessore stesso e con l'Ufficio competente.

Per andare incontro alle necessità della persona in argomento, gli sono stati anticipati alcuni emolumenti contrattuali finalizzati a stipulare un contratto d'affitto a prezzo agevolato (fruendo delle opportunità previste da una convenzione tra il Comune di Asti e le Associazioni dei proprietari immobiliari) e, inoltre, gli sono state date assicurazioni circa la disponibilità dell'amministrazione comunale ad erogargli un ulteriore contributo economico da utilizzare a tal fine.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

FRAU, MISURACA, DI LUCA, LEONE e DONATO BRUNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere —* premesso che:

l'iniziativa del Presidente della Repubblica per festeggiare in modo eccezionale la ricorrenza della nascita della Repubblica, non può che essere apprezzata;

tale iniziativa, anche a seguito delle dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio ha assunto il significato di una verifica della « fedeltà » allo Stato da parte dei nuovi poteri regionali;

alla data di oggi 31 maggio non sono ancora pervenuti ai presidenti delle regioni ed ai sindaci gli inviti per la presenza alla manifestazione romana della parata del 4 giugno 2000;

a livello periferico, da parte delle prefetture, si è da tempo organizzata la celebrazione del 2 giugno;

nel vario e variegato dibattito sulla materia la presenza dei Senatori e dei

Deputati al Parlamento nazionale alla manifestazione romana non è stata in alcun modo valutata come espressione della rappresentanza popolare di tutto il Paese, indipendentemente da quella dei Presidenti di Camera e Senato —:

se nel nuovo clima politico di confronto verticistico realizzato tra poteri centrali e periferici, il Governo ritenga ancora il Parlamento organo costituzionale, espressione della volontà e della rappresentanza popolare;

se l'organo che ha proceduto alla elezione del Presidente della Repubblica, sia da considerarsi strumento per adempimenti formali e non reale, effettivo, partecipato organo di rappresentanza popolare;

se i singoli parlamentari siano ancora detentori del ruolo loro assegnato dalla Costituzione e quindi meritino la partecipazione agli eventi istituzionali ed il collocamento previsto da norme e prassi. (4-30084)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, si fa presente che su iniziativa del Capo dello Stato, di concerto con il Governo, si è svolta in Roma, il 4 giugno u.s., la sfilata militare per celebrare l'impegno delle forze armate italiane nelle missioni di pace nel mondo.*

Per la particolare sede di svolgimento della manifestazione si è reso necessario, anche secondo la richiesta del Comune di Roma, limitare la costruzione di tribune.

Pertanto sono stati invitati, dal Ministro della Difesa, i vertici costituzionali ed istituzionali della Repubblica, i Presidenti ed i componenti delle commissioni Difesa dei due rami del Parlamento, i Presidenti delle Regioni e i sindaci delle città capoluogo, nonché gli addetti militari stranieri.

È stata pertanto rivolta al Parlamento nazionale ed ai suoi membri tutta l'attenzione che le condizioni dello scenario consentivano.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio di Caiazzo (Caserta) vi è il convento di San Francesco che, per oltre cinquecento anni, è stato il punto di riferimento culturale e religioso di quella diocesi;

si tratta di una costruzione risalente al tredicesimo secolo, realizzata in stile gotico, della quale si ritrova notizia già in una pergamena del 1312 conservata nell'archivio vescovile della città

durante l'ultima guerra mondiale il convento ha subito gravi danni ed ora è fortemente degradato al pari di altre importanti componenti del patrimonio architettonico e artistico caiatino;

sinora gli sforzi dell'amministrazione comunale hanno permesso l'acquisizione di finanziamenti parziali per mezzo dei quali si potrà recuperare soltanto il chiostro del predetto convento, mentre sono indispensabili il completo restauro del medesimo nonché la riattazione del complesso monastico di Santa Maria delle Grazie —:

quali provvedimenti intenda adottare per promuovere al più presto il recupero degli anzidetti edifici all'uso pubblico così contribuendo al rilancio turistico di una parte particolarmente depressa dell'*hinterland* casertano. (4-29836)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si comunica che in varie occasioni la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta ha avuto modo di effettuare accertamenti e ricognizioni presso i complessi in questione, siti nel Comune di Caiazzo (CE), appurando il degrado dei monumenti e la necessità di interventi di restauro e recupero.*

Purtroppo l'entità degli immobili e la loro particolare condizione (adibito a Sede municipale e di proprietà comunale il primo ed annesso all'impianto cimiteriale l'altro, ma di proprietà del F.E.C. facente

capo al Ministero dell'interno), non hanno consentito di porre mano ad interventi di restauro complessivi, specie per l'inadeguatezza dei fondi disponibili da parte dei proprietari.

La conservazione attuata sino ad oggi, perciò è consistita in una serie di interventi parziali spesso eseguiti con il solo intento di tamponare il graduale ed inesorabile degrado, come è avvenuto in particolare per il convento di Santa Maria delle Grazie, fatta eccezione per il Convento di San Francesco laddove più efficace è stata l'attività di recupero che ha consentito il ripristino funzionale di gran parte degli ambienti oggi utilizzati ad uffici.

Si spera di destinare, quanto prima, agli immobili in questione risorse finanziarie tali da consentire quella valorizzazione che meritano per il loro valore architettonico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da tempo l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — è impegnata a segnalare alle competenti autorità il complessivo stato di operatività e di vivibilità del personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti della regione Veneto, che non gode certo di facilitazioni nello svolgimento del proprio lavoro per la scarsa considerazione delle locali direzioni nei confronti delle relative innumerevoli problematiche e quotidiane esigenze;

particolarmente grave risulta, al momento, la situazione del personale di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Vicenza, della cui direzione sono giunte allarmanti lamentele in merito ad un relativo atteggiamento nei confronti del personale colpito da improvvisi e certo non volontari stati di malessere, durante lo svolgimento del servizio, verso cui la stessa ha mantenuto un'agghiacciante ed indifferente presa di posizione, non provvedendo in alcun modo alla riso-

luzione del caso, supportata, in questo, dal medico dell'istituto, che si è rifiutato di intervenire, in nome di assurde disposizioni superiori che ne predispongono il servizio solo per i detenuti;

ad ulteriore riprova di una gestione assurda ed inconcepibile del personale, la locale direzione ha provveduto a contestare ad una della unità penitenziarie interessate dal caso, due procedimenti disciplinari ed una decurtazione dello stipendio, per presunte inottemperanze verso alcuni obblighi attinenti l'episodio ed altri simili precedentemente accaduti nella struttura, procedimenti, tra l'altro, risultanti assolutamente privi di fondamento;

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma penitenziaria — ha già evidenziato la gravità dell'accaduto alle competenti autorità dell'amministrazione penitenziaria, a livello centrale e regionale, richiedendo pertinenti ed urgenti accertamenti *in loco* oltre che l'individuazione delle relative eventuali e sanzionabili responsabilità ritenendo la situazione veramente incresciosa in quanto attinente la salute fisica dell'individuo, essere umano prima ancora che poliziotto, forse il bene più prezioso in suo possesso ed in tal caso gravemente compromesso, nonché di tutta evidenza grave in ordine all'improprio utilizzo del procedimento disciplinare, troppo spesso chiamato in causa in modo superficiale —:

quali opportune ed urgenti iniziative intenda assumere per affrontare e risolvere adeguatamente problematiche del personale di polizia penitenziaria come quelle accennate dell'istituto di Vicenza, in cui a fare le spese di una cattiva ed irresponsabile gestione dirigenziale, è ancora una volta il personale operativo, stanco di immotivati soprusi ed intollerabili ingiustizie trattamentali. (4-27462)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalle competenti articolazioni ministeriali.*

Le doglianze sollevate dall'interrogante fanno riferimento ad un episodio che ha visto coinvolto un Vice ispettore di Polizia penitenziaria della Casa Circondariale di Vicenza colpito, durante il servizio, da una crisi d'ansia e d'isteria, a seguito della quale il medico del SIAS presente in istituto, è prontamente intervenuto, certificando la malattia e prescrivendo una terapia, peraltro rifiutata dall'interessato.

Alla luce di quanto sopra non sembra quindi trovare conferma nei fatti quanto risulta dall'atto ispettivo circa l'asserito disinteresse da parte della direzione e da parte del personale medico dell'istituto nei confronti del suddetto episodio morboso.

La circostanza, poi, che nell'occasione sia stato redatto rapporto disciplinare a carico del Vicario è imputabile alla condotta serbata dal vice ispettore il quale si è allontanato arbitrariamente dall'istituto, omettendo di richiedere la necessaria e preventiva autorizzazione. E tale fatto appare particolarmente grave ove si consideri il tipo di servizio al quale nell'occasione il Vicario era adibito (responsabile della sorveglianza generale dell'istituto).

Quanto poi al provvedimento (successivamente annullato dal Provveditore in sede di ricorso gerarchico) con cui il Direttore dell'Istituto ha disposto, nei confronti del predetto ispettore, la perdita del trattamento economico nella misura del 100% per un totale di 10 giorni, a seguito della sua irreperibilità alla visita medica di controllo domiciliare, si osserva che l'errore in cui è incorsa la Direzione nel non aver mai comunicato alla ASL i periodi di permanenza del dipendente presso i due diversi domicili da lui indicati, non può costituire di per sé elemento di prova certa della ipotizzata scarsa serenità e trasparenza della Direzione nei rapporti con il personale.

In merito al procedimento disciplinare a carico del Vicario, si segnala infine che il Provveditore Regionale, in conformità a quanto proposto dal Consiglio Regionale di Disciplina, ha disposto l'interruzione dei termini di cui all'articolo 120 del Testo Unico n. 3/57 e la sospensione del procedimento, stante l'impossibilità di procedere

alla trattazione orale di esso per impedimento dell'incolpato, assente dal servizio per malattia.

Riguardo, invece, alla situazione concernente il periodo di aspettativa per infermità si rappresenta che il dipendente ha già maturato il periodo massimo di essa previsto dalla legge e che, il 4 maggio scorso, è stato giudicato dalla locale C.M.O. permanentemente inabile al servizio nella Polizia penitenziaria, e idoneo invece per ogni altro ruolo dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ha bandito tre concorsi ai sensi dell'articolo 39, comma 15, legge n. 449 del 1997 (*Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1999, 4° serie speciale — n. 91), tutti per dirigenti. Al di là dei requisiti necessariamente specifici in relazione ai ruoli da ricoprire, ciascun concorso presenta delle caratteristiche di ordine generale fortemente diversificate;

il primo concorso, relativo a un posto di dirigente esperto di diritto minorile, prevede al punto 2 dell'articolo 2 (requisiti di ammissione) l'«attività almeno quadriennale di ricerca e/o lavoro, svolta nel settore dell'assistenza ai minori presso istituzioni pubbliche ed enti o associazioni private», e al punto 3 del medesimo articolo l'«ottima conoscenza, parlata e scritta, di due lingue straniere, scelte dal candidato tra inglese, francese, spagnolo»;

il secondo concorso è relativo a due posti di dirigente esperto di formazione, con esperienza pluriennale dei fondi strutturali di progettazione, gestione e monitoraggio di interventi formativi e di conoscenza del funzionamento delle amministrazioni pubbliche italiane e comunitarie; l'articolo 2 (requisiti di ammissione) al punto 2 non prevede come per il prece-

dente bando l'attività almeno quadriennale di ricerca e/o lavoro, essendo sufficiente la «specializzazione biennale post-universitaria o frequenza di corsi di formazione e perfezionamento in scienza della amministrazione o dell'organizzazione presso istituti pubblici e privati di durata non inferiore a due anni»;

il terzo concorso è relativo ad un posto di dirigente esperto di diritto del lavoro e di gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari contro l'esclusione sociale; in questo caso l'«esperienza lavorativa» avente ad oggetto il «campo delle relazioni industriali, delle relazioni sindacali e della formazione professionale, maturata in aziende private», non deve essere «inferiore a cinque anni» (articolo 2 — punto 2), ed è sufficiente la conoscenza di una sola lingua straniera (articolo 2 — punto 4);

in presenza di così marcate differenze, l'anomalia è tale da legittimare ipotesi di «concorsi-fotografia» —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la *par condicio* per i candidati ai tre concorsi suddetti. (4-29664)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato fa presente quanto segue.*

L'assunzione di unità di personale dotate di alta professionalità costituisce una scelta di carattere innovativo, adottata dal Parlamento nel contesto di varie misure previste, per il pubblico impiego, dalla legge Finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 39, comma 15 e 16.

Infatti il comma 15 dell'articolo 39 della predetta legge stabilisce espressamente l'assunzione di 200 unità delle quali 100 attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri con il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, al fine di acquisire professionalità specialistiche non presenti nella attuale dotazione organica.

La differenziazione dei requisiti fissati per ciascun concorso è stata quindi correlata alla diversità delle funzioni attribuite ai

Dipartimenti ed uffici presso i quali è emersa la necessità di avvalersi di professionalità nuove più rispondenti alle esigenze emerse nel nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, così come delineato dalla legge di riforma della Pubblica Amministrazione n. 59/1997.

Per quanto concerne le domande di partecipazione ai concorsi cui l'interrogazione si riferisce, si fa presente che, nonostante i limitati posti messi a concorso, sono pervenute per il posto di dirigente esperto di diritto minorile n. 19 domande, per quello esperto di diritto del lavoro e di gestione di finanziamenti nazionali e comunitari contro l'esclusione sociale n. 12 domande, e per i due posti di dirigente esperto di formazione con esperienza pluriennale di fondi strutturali di progettazione n. 21 domande.

Per quanto riguarda la richiesta del requisito della conoscenza della lingua straniera, si precisa che l'articolo 36-ter del D.lgs. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni, prevede che « a decorrere dal 1° gennaio 2000 per l'accesso alle pubbliche amministrazioni è prevista la conoscenza di almeno una lingua straniera ».

Al riguardo, per il concorso di esperto di diritto minorile, è stata richiesta ai partecipanti la conoscenza di due lingue straniere in quanto il vincitore dovrà essere inserito in una struttura di nuova istituzione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede continui contatti con Organizzazioni internazionali.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

MARINACCI. — *Al Ministro della giustizia. Per sapere — premesso che:*

un esposto firmato « gruppo di pasanti », verosimilmente residenti a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, ed inviato alle più alte cariche dello Stato e ai responsabili locali dell'amministrazione dell'ordine pubblico e della giustizia, denuncia l'inefficienza sinora dimostrata dagli organi inquirenti nella conduzione delle

indagini relative all'assassinio del giovane Luigi Nardella, avvenuto per futili motivi di precedenza stradale il 6 settembre 1999, da parte di due balordi del luogo, di cui vengono riportati i nomi;

l'esposto indica come i due indagati erano già conosciuti dalle forze dell'ordine locali per ripetute aggressioni con armi da taglio ad inermi cittadini, per estorsioni ai danni di commercianti sannicandresi, per furti di autoveicoli e per spaccio di stupefacenti;

viene poi scritto che uno dei due indiziati fermato nel pomeriggio del giorno 7 settembre quale sospetto autore dell'omicidio, sarebbe stato, nonostante i precedenti, rilasciato prontamente il giorno successivo con provvedimento del sostituto procuratore presso il tribunale di Lucera, dottor Pasquale De Luca, che non convalidava il fermo;

nel frattempo il secondo indiziato, benché indicato dal complice quale autore del delitto, dopo essersi presentato dal magistrato dottor De Luca, veniva inaspettatamente rilasciato senza che fossero svolte ulteriori indagini e mettendo almeno a confronto i due indiziati;

i cittadini stupefatti vedevano così l'autore di un omicidio circolare impunemente negli stessi luoghi in cui era avvenuto il crimine;

le popolazioni della provincia di Foggia, e in particolar modo quelle ricadenti nella giurisdizione del tribunale di Lucera, stanno vivendo da tempo nell'insicurezza e costrette a subire un comprensibile clima di omertà come questo efferato episodio criminale sembra giustificare, di quanti vedendo rimessi immediatamente in libertà dalla magistratura personaggi notoriamente violenti autori o coautori di delitti, non intendono divenire, testimoniando, possibili vittime di vendette in quanto non tutelati;

sarebbe necessario chiarire, ad avviso dell'interrogante, se siano state attivate dalla magistratura inquirente tutte le mi-

sure necessarie alla cattura dell'omicida il quale gira ancora libero e impunito —:

se i fatti e le circostanze descritte rispondano al vero;

in presenza del clima di sfiducia dei cittadini verso il comportamento della magistratura locale nella capacità di amministrare la giustizia, se e quali iniziative intenda assumere, comprese attività ispettive, capaci di restituire un clima di sicurezza alla comunità sannicandrese così profondamente scossa da quanto accaduto. (4-25629)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica quanto segue sulla base delle informazioni acquisite tramite la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucera.*

Nel corso delle indagini relative all'omicidio di Luigi Nardella, avvenuto a Sannicandro Garganico la sera del 6 settembre 1999, i Carabinieri di San Severo operavano, il successivo 7 settembre, il fermo di un indagato. Il P.M. assegnatario del procedimento, tuttavia, dopo l'interrogatorio della persona fermata ne disponeva, con decreto motivato, la liberazione, ritenendo ravvisabile a suo carico solo il reato di favoreggiamento personale e non quello di omicidio.

Nel corso delle successive indagini di Polizia giudiziaria emergevano fondati elementi a carico di un altro indiziato, gravato da numerosi precedenti penali.

Tale soggetto, che nei giorni successivi al delitto si era reso irreperibile, si presentava spontaneamente in Procura ove era sottoposto ad interrogatorio nel corso del quale si dichiarava estraneo al fatto, senza tuttavia fornire alibi per la sera del delitto.

Venivano quindi disposte ulteriori ed accurate indagini, all'esito delle quali il Pubblico Ministero, acquisiti numerosi elementi che smentivano le affermazioni dell'indagato, chiedeva ed otteneva dal GIP, in data 2 ottobre 1999, provvedimento di custodia cautelare in carcere per l'omicidio del Nardella.

Dopo l'esecuzione del provvedimento custodiale, lo stesso indagato ribadiva anche

dinanzi al GIP la versione dei fatti già fornita, senza aggiungere alcun elemento di novità rispetto a quanto già emerso dalle espletate investigazioni.

Si aggiunga che il Tribunale della Libertà di Bari, con ordinanza depositata il 13 dicembre 1999, ha confermato il provvedimento restrittivo emesso dal GIP di Lucera, così concordando con il quadro accusatorio delineato dal PM nel corso delle complesse ed articolate indagini poi concluse con richiesta di rinvio a giudizio del 14 giugno 2000 nei confronti di un indagato per omicidio e porto abusivo di arma e nei confronti di un altro indagato per favoreggiamento personale.

Alla luce di quanto sopra può affermarsi che le doglianze nei confronti dei magistrati che si sono occupati a vario titolo della vicenda, formulate nell'atto ispettivo, attengono essenzialmente al merito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, come tali suscettibili dei rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento, ma non sindacabili in sede amministrativa, salve le ipotesi estreme di abnormità negligenza, errore inescusabile, ovvero strumentale esercizio delle funzioni giurisdizionali per scopi contrari a giustizia, ipotesi certamente non ravvisabili nel caso di specie. Conseguentemente non sussistono le condizioni e i presupposti per dar corso alle iniziative anche sul piano ispettivo, di competenza di questo Ministero, alle quali fa riferimento l'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

MARTINAT e CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:*

se sia a conoscenza che nel testo di riforma dell'assistenza, è prevista l'abrogazione della legge n. 6972 del 1890 sulle Ipab, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

l'abrogazione è stata proposta per eliminare il vigente vincolo di destinazione esclusiva dei patrimoni immobiliari e mobiliari delle Ipab e dei relativi redditi alle persone in situazione di bisogno econo-

mico e per poter utilizzare le suddette risorse per tutta la popolazione, e quindi soprattutto per i soggetti che già hanno i mezzi sufficienti per poter vivere;

l'immoralità della proposta è ancora più evidente se si tiene conto, come risulta da una recentissima indagine del ministero per la solidarietà sociale, che i patrimoni delle Ipab sono stati valutati in 37 mila miliardi;

se, tenuto conto delle considerazioni dianzi esposte e delle enormi carenze strutturali esistenti nel campo dell'assistenza (centri diurni per handicappati intellettivi con limitata o nulla autonomia, comunità alloggio per i suddetti soggetti per i minori privi di adeguato sostegno familiare, residenze sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti, eccetera), non intenda conservare il vincolo di destinazione dei beni dei redditi delle Ipab alle persone bisognose sul piano economico;

si chiede inoltre, allo scopo di evitare la dispersione di beni mobili e immobili, se non giudica necessaria la conservazione delle norme della legge 6972/1890 che vieta l'utilizzo dei patrimoni mobiliari e immobiliari per la copertura delle spese di gestione. (4-28924)

MARTINAT e CONTI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere:

se non intenda apportare al testo di riforma dell'assistenza le modifiche occorrenti affinché risulti confermata, con assoluta certezza, la competenza del Servizio sanitario nazionale non solo nei confronti dei pazienti acuti, ma anche nei riguardi degli anziani cronici non autosufficienti;

al riguardo fa presente che, in base alle leggi vigenti, le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4 agosto 1955 n. 692; 12 febbraio 1968 n. 132 (in particolare l'articolo 29); 17 agosto 1974 n. 386 (le prestazioni ospedaliere devono essere fornite

« senza limiti di durata »); 13 maggio 1978 n. 180; 23 dicembre 1978 n. 833 (in particolare articolo 2 punti 3 e 4 lettera F). Si rammenta inoltre che il pretore di Bologna, con provvedimento del 21 dicembre 1992, ha riconosciuto il diritto di una signora nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986 di « poter continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e non di generica assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti »;

si ricorda altresì che la sentenza della prima sezione civile della Corte di cassazione n. 10150/96 ha riconfermato che: le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario; le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici; essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo;

se non ritenga di intervenire urgentemente al fine di evitare possibili confusioni ed interpretazioni erronee sulla competenza ad intervenire, e se non ritenga dunque che il fondo per gli anziani non autosufficienti debba essere messo a disposizione del Servizio sanitario nazionale. (4-28925)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto ispettivo n. 4-28924, rappresento quanto segue.*

L'articolo 10, comma 1, lettera h), del disegno di « Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », approvato dalla Camera dei Deputati il 31 maggio 2000, prevede la possibilità di scioglimento delle IPAB solo nel caso in cui le stesse risultino inattive, in campo sociale, da almeno due anni « ...ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ». È prevista, inoltre, nei caso di scioglimento, l'effettiva destinazione del patrimonio, ad esse appartenente, « ...nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione

o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali».

Per quanto concerne, poi, l'atto ispettivo n. 4-28925 è opportuno ricordare che l'articolo 15, comma 1, del citato disegno di legge di riforma dell'assistenza, non modifica le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per soggetti non autosufficienti, ma, come risulta dal tenore letterale delle disposizioni del citato articolo 15, si riferisce ai servizi sociali a rilevanza sanitaria che sono di competenza comunale. A detti servizi è destinata la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, finalizzata, per l'appunto ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

La previsione dell'articolo 15 è coerente, del resto, con quanto prevede l'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 » (come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) in materia di integrazione socio-sanitaria. In particolare, i commi 4 e 5 del citato articolo 3-septies recitano che « le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, ...inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative » (comma 4).

« Le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate ...dai piani nazionali e

regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali » (comma 5).

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

PIVETTI. — Ai Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

in Italia ci sono circa cinquemila medici che esercitano la professione di odontoiatra in virtù della legge n. 471 del 1988 che consentiva ai laureati in medicina, immatricolati negli anni accademici compresi tra il 1980 e il 1985 e iscritti all'albo degli odontoiatri entro il 31 dicembre 1991, di esercitare la professione di odontoiatra;

tale legge è stata censurata dalla Corte di giustizia della Comunità Europee (in causa C. 40/93) in quanto proroga di cinque anni il termine fissato al 28 gennaio 1980 dalla legge n. 409 del 1985, emanata in risposta alle direttive n. 686 e 687 del 1978. In recepimento di tale censura, lo Stato italiano, dopo ben 10 anni, ha abrogato la legge n. 471 del 1988 con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 386 del 13 ottobre 1998, che prevede il superamento di una prova attitudinale da parte dei medici dentisti immatricolati all'Università tra il 1980-1981 e il 1984-1985 come condizione necessaria per continuare ad esercitare la professione di odontoiatra —:

quali provvedimenti urgenti il Ministro della sanità intenda adottare per impedire che i medici odontoiatri che esercitano da 10 anni la loro professione nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, investendo risorse umane ed economiche, paghino le conseguenze delle inadempienze dello Stato italiano che, recependo solo nel 1985 con la legge n. 409, le direttive comunitarie, ha consentito a migliaia di studenti di intraprendere gli studi di medicina allo scopo di esercitare la professione di odontoiatra;

perché lo Stato italiano non abbia previsto un corso di adeguamento professionale per gli appartenenti a tale categoria in luogo della prova attitudinale utilizzando i fondi strutturali e sociali assegnati

dall'Unione europea alle regioni per il perfezionamento professionale, considerando che la prova attitudinale non è stata imposta dalla Commissione europea, ma è il risultato dei negoziati svolti tra la Commissione e le autorità italiane, su richiesta di queste ultime. (4-24400)

RISPOSTA. — *Com'è noto, il Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, disciplina l'organizzazione della prova attitudinale prevista per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso negli anni accademici 1980-1981; 1981-1982; 1982-1983; 1983-1984 e 1984-1985.*

Al fine di inquadrare la questione concernente la prova attitudinale nei termini più esaurienti, occorre ripercorrere sinteticamente le fasi normative e giurisprudenziali della vicenda che ha portato all'emanazione del Decreto Legislativo n. 386/98.

Con Legge 24 luglio 1985, n. 409, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra, attività in precedenza esercitata dal medico chirurgo e dal medico chirurgo specializzato in discipline odontoiatriche.

Con questa legge sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive CEE del 25 luglio 1978, n. 78/689/CEE e n. 78/687/CEE, concernenti l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli di dentista e l'altra il coordinamento delle disposizioni, legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista.

Tenuto conto che in Italia la professione di odontoiatra era svolta esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia, allo scopo di regolamentare in modo ordinato e rispettoso i diritti acquisiti ed il passaggio al nuovo ordinamento della professione di dentista, l'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE ha riconosciuto il diritto all'esercizio della professione odontoiatrica a coloro i quali avessero iniziato la loro formazione universitaria al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della direttiva stessa, ossia entro il termine del gennaio 1980.

Con la legge 31 ottobre 1988, n. 471, è stata prorogata la disciplina transitoria oltre limiti fissati dalla norma comunitaria.

Questa legge ha consentito, infatti, ai soggetti non titolari di diplomi conformi alle

norme comunitarie, cioè ai medici immatricolati dall'anno accademico 1980/81 al 1984/85, l'accesso alla professione di dentista (optando entro il 31 dicembre 1991 per l'iscrizione al relativo albo), situazione però ampiamente contestata dagli altri Stati membri e divenuta oggetto del procedimento di infrazione promosso dalla Commissione Europea innanzi alla Corte di Giustizia.

Con sentenza del 1° giugno 1995, la Corte di Giustizia, pronunciandosi sulla causa C-40/93, ha deciso che la Repubblica italiana, prorogando con legge 31 ottobre 1988, n. 471, fino all'anno accademico 1984/85, nei confronti dei laureati in medicina chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di detto articolo e dell'articolo 1 della direttiva n. 78/687/CEE del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di dentista.

Tanto premesso, in base all'articolo 171 del Trattato, la sentenza con la quale la Corte di Giustizia ha constatato la violazione di un obbligo da parte dello Stato convenuto in giudizio, obbliga quest'ultimo a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta.

Del resto, anche il Consiglio di Stato, con il parere del 9 aprile 1997 (Sezione Prima n. 372/97) ha ritenuto, tra l'altro, che mediante la disapplicazione della normativa contraria a quella comunitaria, la fonte legislativa interna cessa di costituire valido titolo per l'adozione di provvedimenti amministrativi legittimi.

Con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, infine, il legislatore nazionale si è conformato alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

L'articolo 2 del citato Decreto Legislativo abroga la Legge 31 ottobre 1988, n. 471 e statuisce all'articolo 1, comma 1, che i « laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri pre-

vio superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta».

Il comma 4 stabilisce che, in via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.

Quindi, l'infrazione contestata all'Italia per la legge n. 471/1988 è stata quella relativa al superamento del termine fissato dalle direttive del 1978 e l'assenza di qualsiasi accertamento, ai fini dell'iscrizione all'albo di odontoiatria, dei requisiti di capacità professionale per l'esercizio di questa professione (ed a tanto ha poi provveduto la disposizione del d.lgs. n. 386 del 1998).

È infine da evidenziare come la Commissione Europea, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 1° giugno 1995, causa n. C-40/93, avrebbe imposto la sospensione *tout-court* dei cosiddetti « medici 471 »: solamente la mediazione dei rappresentanti italiani ha risolto il problema, con la proposta di una prova attitudinale.

Alla luce delle considerazioni ora svolte, pertanto, appare evidente che la prova attitudinale prevista dal D.lgs. n. 386/98 costituisce una soluzione favorevole ai cosiddetti « medici 471 », permettendo loro di poter esercitare l'odontoiatria nel pieno rispetto delle relative direttive comunitarie.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.

PORCU e ANEDDA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha conferito una delega al Governo per il riordino del personale dell'Amministrazione penitenziaria;

nel corso dell'esame della predetta legge, le Commissioni riunite I e III del Senato hanno approvato una raccomandazione (n. 0/3919/31/1) per impegnare il Governo « a mantenere fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, comma 1, per il personale delle

qualifiche dirigenziali e direttive dell'amministrazione penitenziaria, il trattamento giuridico ed economico già in godimento »; con tale atto, lo stesso legislatore ha fornito l'interpretazione autentica del regime transitorio conseguente all'abrogazione dell'articolo 40 della legge n. 395/1990, stabilendo che, in attesa della nuova normativa, trovano applicazione le disposizioni del previgente sistema;

l'Amministrazione penitenziaria, nonostante quanto sopra, non ritiene di applicare la disciplina ex articolo 40 della legge n. 395/1990, trascurando anche i ripetuti solleciti provenienti dai sindacati di categoria;

tale atteggiamento sta determinando una situazione di grave incertezza in merito alla normativa applicabile al personale direttivo e dirigente dell'amministrazione penitenziaria, con la contemporanea applicazione di istituti derivanti dall'articolo 40 della legge n. 395/1990 e di altri previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, relativamente a materie importanti come l'orario di lavoro, le assenze, i trasferimenti, gli inquadramenti, il lavoro straordinario ed altre ancora—:

quali iniziative intenda intraprendere per dare piena attuazione all'atto di indirizzo di cui in premessa approvato dal Senato, al fine di venire incontro alle giuste istanze del personale direttivo e dirigente dell'amministrazione penitenziario.

(4-27237)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale. Il competente ufficio del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria già in data 2 febbraio u.s., tenuto conto della raggiunta preintesa sul contratto integrativo in forza della quale il personale già destinatario dell'articolo 40 della legge 395/90 ha trovato definitiva collocazione nel nuovo sistema di classificazione previsto dal vigente CCNL, diramava una lettera circolare

con cui veniva segnalata, agli uffici centrali e periferici, l'opportunità che ai funzionari in argomento, con esclusione dei dirigenti, venisse applicata la normativa contrattuale.

Si segnala, ad ogni buon fine, che il contratto integrativo è stato sottoscritto dalle parti negoziali in data 5 aprile u.s..

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

RALLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, non appena posti in ausiliaria per raggiunti limiti di età fruendo dei benefici della legge Angelini, ottengono automaticamente la promozione al grado superiore;

alcuni ufficiali, posti in ausiliaria ed acquisito il grado superiore, ottengono di rimanere in servizio per un certo periodo, così esercitando le funzioni del nuovo grado e « scavalcando » quegli ufficiali ancora in regolare servizio, nei confronti dei quali risultavano soccombenti al momento del loro collocamento in ausiliaria —:

quanti ufficiali dei carabinieri, negli anni 1997, 1998 e 1999, siano stati tratti in servizio dopo il raggiungimento dei limiti di età ed il collocamento in ausiliaria;

quali motivi di eccezionale urgenza abbiano consentito il trattenimento in servizio di un elevato numero di ufficiali dell'Arma, da chi tali motivi siano stati eventualmente sollevati e da chi, in ultimo, valutati;

se vi sia stata uniformità di giudizio nel concedere tali proroghe agli ufficiali che ne abbiano fatto richiesta;

se non ritenga che tale prassi, consentendo solo ad alcuni ufficiali posti in ausiliaria di ricoprire incarichi di comando connessi al nuovo grado, non danneggi altri ufficiali in regolare servizio, che si vedono così preclusa la possibilità di accedere ad incarichi superiori;

se non ritenga che quanto illustrato, configurando provvedimenti assolutamente discrezionali, non sia ingiusto e penalizzante nei confronti della generalità degli ufficiali dell'Arma;

se e quali iniziative intenda assumere affinché venga rimossa ogni discrepanza e la materia venga disciplinata da norme chiare e da criteri uguali per tutti.

(4-27592)

RISPOSTA. — Gli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri collocati in ausiliaria fruiscono di promozione al grado superiore in applicazione delle seguenti leggi:

22 luglio 1971, n. 536 (« Durand de la Penne ») o 19 maggio 1986, n. 224 (« Angelini »), a seconda che siano stati valutati o meno per l'avanzamento prima dei limiti di età

4 agosto 1984, n. 429 o 26 ottobre 1971, n.916, se, rispettivamente, rivestono il grado di Generale di divisione o hanno ricoperto la carica di Vice Comandante Generale.

Ciò premesso, si evidenzia che le promozioni così conseguite non comportano alcuno scavalcamento nel ruolo degli Ufficiali in servizio permanente, in quanto il personale beneficiario di tali regimi transita nell'ausiliaria.

Per quanto attiene, poi, il trattenimento in servizio di questa categoria di Ufficiali, si rappresenta che gli Ufficiali posti in ausiliaria possono essere mantenuti in servizio mediante il ricorso all'istituto del « richiamo », disciplinato dai decreti legislativi nn. 165/97 e 498/97, per i richiami « d'autorità con assegni », e dall'articolo 50 della legge n. 113/54, per quelli « a domanda senza assegni », sulla base di un « piano annuale » predisposto dallo Stato Maggiore della Difesa, la cui potestà autorizzativa è rimessa:

al Capo di Stato Maggiore della Difesa, per i richiami « senza assegni » del personale in ausiliaria che ha cessato il servizio con grado non superiore a Brigadiere Generale, limitatamente alle esigenze della Difesa;

al Ministro della Difesa, per i richiami « con assegni », nonché nei rimanenti casi.

In particolare, nel triennio 1997-1999 sono stati complessivamente proposti per l'inclusione nel piano annuale dei richiami, e in tal senso autorizzati, 8 Ufficiali dell'Arma, pari a circa, il 7 per cento di quelli collocati in ausiliaria nello stesso periodo. Due di questi, il Colonnello Vincenzo Borgia ed il Maggiore Francesco Anastasio, rispettivamente Maestro Direttore e Vice Direttore della Banda dell'Arma, sono stati richiamati in ciascun anno nelle more di individuarne i sostituti attraverso le avviate procedure concorsuali.

Tali provvedimenti sono stati richiesti ed adottati, in aderenza ai criteri vigenti al riguardo. In particolare per:

il soddisfacimento di primarie esigenze istituzionali non altrimenti soddisfacibili con l'impiego di personale in servizio, peraltro valutate in presenza di carenti disponibilità organiche;

il determinante e non surrogabile apporto degli Ufficiali interessati, in virtù del vastissimo patrimonio di professionalità, esperienza e specifiche conoscenze di cui sono portatori.

Nell'ambito dell'istituto in parola, il solo richiamo « senza assegni » contempla la possibilità di essere avviato su richiesta degli Ufficiali cessati dal servizio, il cui favorevole accoglimento rimane comunque subordinato al sussistere di motivate, convergenti esigenze di servizio apprezzabili dalla sola Amministrazione militare. Di fatto, nel triennio in considerazione, sono state prodotte due sole istanze in tal senso, che non sono state accolte.

In nessun caso al personale interessato dai suddetti provvedimenti, come peraltro è prassi nei confronti di quegli Ufficiali mantenuti in servizio per ristretti periodi attraverso l'istituto del « trattenimento », di cui all'articolo 50 del RD 2458/1928, sono stati conferiti incarichi di comando di pertinenza del grado superiore, precludendone così l'accesso a quelli in servizio permanente.

I provvedimenti in questione sono frutto di processi propositivi e/o decisionali di competenza del Comando Generale dei Carabinieri che, sulla base delle coincidenti esigenze istituzionali, in taluni casi valutate su richiesta dei Ministri/autorità della relativa linea funzionale, nonché tenuto conto della disponibilità resa dagli interessati, ha promosso l'operatività dei suddetti regimi nei confronti di quegli Ufficiali la cui permanenza in servizio è stata giudicata di pregnante utilità per l'Istituzione.

In tale quadro, è possibile affermare che gli interventi operati, peraltro pienamente in linea con i vigenti criteri, sono stati assunti per il soddisfacimento di preminenti interessi dell'Amministrazione e senza che ciò ancorché indirettamente, abbia avuto effetti penalizzanti nei confronti di altro personale.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

RUSSO, CESARO e DEL BARONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

la materia degli specializzandi è normata dal decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368 in « Attuazione della direttiva 93/16/Cee, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - Supplemento Ordinario n. 187;

nel decreto attuativo, ancora da redigere, si intende disciplinare il trattamento degli specializzandi in medicina e in chirurgia, attualmente regolati dalla legge n. 257 del 1991, secondo i principi ed i parametri recepiti nel decreto legislativo;

in particolare, è necessario porre rimedio alla palese disparità di trattamento economico che nascerebbe da una diversa regolamentazione degli specializzandi, taluni rientranti nella vecchia normativa ed altri agganziati alla nuova;

la disparità di trattamento può comportare una diversa posizione lavorativa: gli uni considerati borsisti, gli altri contrattualizzati in formazione lavoro;

da questo derivano altre disparità come la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi alla attività assistenziale svolta dal medico in formazione;

ai fini concorsuali i giovani specializzandi regolamentati dalla vecchia legge, ottengono per ogni anno di specializzazione 0,5 punti, mentre coloro che sono disciplinati dalla nuova normativa ottengono un punto per ogni annualità e questo crea ovviamente un'altra evidente disparità nel trattamento —:

quali siano le iniziative che saranno assunte tempestivamente per evitare il disegno rappresentato;

quali urgenti misure saranno adottate per impedire inutili discriminazioni ed evidenti disparità

quali misure saranno con assoluta urgenza, poste in essere per equiparare lo « status » degli specializzandi italiani di medicina e chirurgia. (4-27926)

RISPOSTA. — Come indicato nell'atto parlamentare in esame, è al momento in itinere l'attività di redazione del provvedimento legislativo indicato dall'articolo 46 primo comma, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 « Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli ».

Occorre sottolineare che la nuova figura degli specializzandi, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico, ha rappresentato oggetto di attento esame e valutazione, anche alla presenza degli organi rappresentativi della categoria medica, che si è fatta portavoce e garante degli interessi di cui è esponente.

Il D.Lgs. n. 368/99 ha tenuto conto anche delle richieste degli specializzandi, che

lamentavano spesso una impropria utilizzazione dei tirocinanti durante le attività assistenziali.

Per tale ragione, si è voluto assicurare ai medici specializzandi un differente trattamento giuridico ed economico, in ragione sia del loro status di tirocinanti, sia dell'effettiva attività lavorativa prestata, attribuendo loro i vantaggi di uno « specifico contratto annuale di formazione lavoro » ma senza dar loro in alcun modo il diritto di accedere ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università con veri e propri rapporti di lavoro.

Il D.Lgs. n. 368 rappresenta il risultato di un complesso lavoro di contemperamento di molteplici interessi.

Del pari, non sembra sussistere, per effetto della citata normativa, « disparità di trattamento » rispetto a quello dei medici specializzandi regolato dal precedente D.Lgs. 257/91, trattandosi di differenti modi di disciplinare la posizione degli stessi specializzandi.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità Grazia Labate.

RUZZANTE. — Al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere — premesso che:

nell'autunno del 2000 si svolgerà a Padova un'importante Convegno dedicato alla figura dell'evangelista San Luca in occasione della recentissima ricognizione del corpo conservato nella Basilica di Santa Giustina di Padova;

il convegno affronterà da molti punti di vista (antropologico, storico, artistico, culturale, religioso) la figura di San Luca, santo simbolo dell'arte e come tale raffigurato da Andrea Mantegna nella Pala commissionatagli nel 1453 per l'altare dell'omonima cappella;

a seguito delle soppressioni napoleoniche, la Pala venne scelta da Andrea Appiani per la Pinacoteca di Brera ove venne collocata nel 1811 e ove tuttora si trova;

il dipinto costituisce una pietra miliare della cultura visiva rinascimentale padovana, e a maggior ragione dopo la perdita degli affreschi della Cappella Ovetari agli Eremitani nel bombardamento del 1944; che recentemente è stata restaurata la lunetta di Mantegna già sul portale centrale della Basilica di Sant'Antonio; che per le celebrazioni del Giubileo la città di Padova sta sviluppando un programma espositivo centrato tra l'altro proprio sul periodo rinascimentale - Donatello in *primis* —:

se il Ministro sia a conoscenza di queste importanti iniziative che la città di Padova sta realizzando;

se non ritenga utile riportare a Padova nell'Autunno del 2000 in occasione del Convegno su San Luca, la Pala dipinta da Andrea Mantegna, oggi custodita presso la Pinacoteca di Brera;

se non ritenga che l'esposizione a Padova del polittico di San Luca in occasione del Giubileo del 2000 possa rappresentare un'occasione epocale per la cultura non solo padovana ed italiana ma anche religiosa e artistica mondiale. (4-24948)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta avanzata con l'interrogazione parlamentare in esame, di trasferire a Padova nell'autunno prossimo, in occasione del Convegno su San Luca, la Pala di Andrea Mantegna, si fa presente di aver interpellato i competenti Uffici tecnici del Ministero — Soprintendenza per i beni artistici e storici di Milano e Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici — che hanno rappresentato quanto segue.*

La Soprintendenza anzidetta ritiene che il prestito, anche per breve tempo, Polittico di San Luca di Andrea Mantegna, appartenente alle raccolte della Pinacoteca di Brera e lì esposto fin dal 1811, non è purtroppo realizzabile. Il dipinto insieme con il Cristo morto sempre di Mantegna, la Pietà di Giovanni Bellini Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, i polittici marchigiani ed altre

poche opere, appartiene al gruppo, non ampio, di opere inamovibili della Pinacoteca.

Inoltre, le tavole del polittico, restaurate tra il 1988 e il 1989 con un intervento lungo e complesso, sono alla vista in buone condizioni, ma come tutte le tempere su tavola sono estremamente delicate sotto l'aspetto conservativo e ogni variazione di status presenta rischi e pericoli spesso imprevedibili. Come si è fatto rilevare in occasione del restauro uno dei maggiori problemi del polittico è la mediocre e addirittura cattiva qualità del legno che costituisce il supporto dei vari scomparti dipinti, che è stato soggetto nel tempo a molti movimenti e ad « imbracature » che continuano a destare preoccupazione così che è impensabile di spostarlo dalla sua sede abituale.

Tali motivazioni tecniche sono state comunicate, del resto, dalla Soprintendenza all'Assessore alla Cultura del Comune di Padova sin dal giugno 1999.

Per le stesse motivazioni anche l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici in data 12 giugno u.s. ha negato l'autorizzazione allo spostamento.

Si allega, per completezza di informazione, copia della scheda relativa allo stato di conservazione del dipinto pubblicata in « Il polittico di San Luca di Andrea Mantegna (1453-1454) in occasione del suo restauro » a cura di S. Bandera, Bistoletti, Cantini, Firenze, 1989 pp. 63/66, che chiarisce nel dettaglio la delicatissima situazione conservativa dell'opera che, come detto in precedenza, per la precaria natura del supporto, è da considerarsi inamovibile (allegato in visione presso la Segreteria del Servizio Resoconti — Ufficio Assemblea).

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

RUZZANTE. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

1) nei giorni scorsi su intervento dei Nas è stato disposto il sequestro preventivo da parte della magistratura di alcuni studi di chinesologia per esercizio abusivo della professione di fisioterapia e che successi-

vamente lo stesso è stato revocato per non sussistenza del reato;

2) il decreto ministeriale 14 settembre 1994 nell'indicare il profilo di fisioterapista lo ha caratterizzato come un operatore sanitario per lo svolgimento di interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della cosiddetta motricità e che allo stato attuale è un profilo privo di albo professionale che ne specifichi le eventuali esclusive funzioni di competenza;

3) gli interventi della cosiddetta motricità sono anche di competenza del chinesologo, operante nelle attività riguardanti le funzioni psicomotorie dell'uomo con orientamento preventivo, formativo, ricreativo, sportivo, correttivo, rieducativo e riabilitativo comunque finalizzate —:

se risulti vero quanto indicato nel punto 2) della premessa;

se in un corretto, evoluto e dinamico concetto di benessere psicofisico e di salute dell'individuo, che non può essere ridotto allo stato di disabilità momentanea o irreversibile propria dell'intervento del fisioterapista, l'intervento riguardante le attività psicomotorie dell'uomo, comunque denominate e finalizzate debbano essere di competenza di più professionisti ai quali per propria scelta il cittadino ritenga opportuno rivolgersi;

se non si ritenga opportuno inserire la professione di chinesologo nei profili dell'area sociosanitaria istituiti in virtù del decreto legislativo n. 502 del 1992, anche in considerazione del fatto che nel suo piano di studi universitari è previsto il superamento di numerosi esami a carattere sanitario. (4-27110)

RUZZANTE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi su intervento dei Nas è stato disposto il sequestro preventivo da parte della magistratura di alcuni studi di chinesologia per esercizio abusivo della professione di fisioterapia e che successivamente lo stesso è stato revocato per non sussistenza di reato —:

se esista o meno un albo professionale dei fisioterapisti che riservi in via esclusiva determinate competenze.

(4-27111)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti formulati negli atti parlamentari in esame, si rappresenta che, allo stato attuale, non è stato costituito un albo professionale per i fisioterapisti e che, tra le figure individuate da questo Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, e sue successive modificazioni, non ne esiste una denominata chinesologo.*

Per quanto attiene alla esclusività di competenze del fisioterapista in ambito riabilitativo, occorre precisare, altresì che sono state individuate sei professioni sanitarie dell'area riabilitativa: Fisioterapista; Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva; Terapista Occupazionale; Tecnico dell'Educazione e Riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Educatore Professionale; Logopedista.

Pertanto, si ritiene che l'utenza abbia un'ampia possibilità di scelta di professionisti a cui rivolgersi, in caso di bisogno, per una completa riabilitazione e rieducazione non solo fisica e motoria.

Ad ogni buon fine, si allega l'elenco completo delle professioni sanitarie finora individuate da questo Ministero ai sensi del D.Lgs. n. 502/92, e sue successive modificazioni.

PROFESSIONI SANITARIE ex Art.6, D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni

FIGURA PROFESSIONALE	PROFILO		ORDINAMENTO DIDATTICO	
AREA TECNICA				
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 14.9.94 N.665	G.U. 3.12.94 N.283	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
PODOLOGO	D.M. 14.9.94 N.666	G.U. 3.12.94 N.283	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 14.9.94 N.667	G.U. 3.12.94 N.283	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 14.9.94 N.668	G.U. 3.12.94 N.283	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
IGIENISTA DENTALE	D.M. 14.9.94 N.669	G.U. 3.12.94 N.283	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
	D.M. 15.3.1999, N.137	G.U. 18.05.1999 N.114		
ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 14.9.94 N.743	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
DIETISTA	D.M. 14.9.94 N.744	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 14.9.94 N.745	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 14.9.94 N.746	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 15.3.95 N.183	G.U. 20.5.95 N.116	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL' AMBIENTE E NEI LUOGHI LAVORO	D.M. 17.1.97 N.58	G.U. 14.3.97 N.61		
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRC. E PERF. CARDIOVASCOLARE	D.M. 27.7.98 N. 316	G.U. 1.9.98 N.203		
AREA RIABILITATIVA				
FISIOTERAPISTA	D.M. 14.9.94 N.741	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 17.1.97 N.58	G.U. 14.3.97 N.61	D.M. 10.9.97	G.U. 6.10.1997 N.233
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 17.1.97 N. 136	G.U. 24.5.97 N.119		
TECNICO EDUCAZIONE E RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE	D.M. 17.1.97 N.57	G.U. 14.3.97 N.61	D.M. 10.9.97	G.U. 6.10.1997 N.233
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M.8.10.98,N. 520	G.U.28.04.99 N.98		
LOGOPEDISTA	D.M. 14.9.94 N.742	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241
AREA INFERMIERISTICA				
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 17.1.97 N. 69	G.U.27.3.97 N.72		
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 17.1.97 N. 70	G.U. 27.3.97 N.72		
INFERMIERE	D.M. 14.9.94 N.739	G.U. 9.1.95 N.6	D.M. 24.7.96	SUPP.OR.N.168 G.U.14.10.96 N.241

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Grazia Labate.

TARDITI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1999 gli avvocati Elia Crola e Alessandro Monteverde di Novara chiesero con carattere di urgenza agli ufficiali giudiziari di Roma la notifica di un atto di citazione relativo alla causa intentata da loro assistiti contro la Società Finanziaria Immobiliare S.F.I S.r.l. con sede in Roma;

l'Ufficiale giudiziario incaricato, omise la notifica in quanto ha rinvenuto chiusa la sede della società citata, omettendo di applicare l'articolo 140 del codice di Procedura Civile come prevede la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione;

il 6 luglio 1999 i predetti legali segnalano l'atteggiamento omissivo degli ufficiali giudiziari al dirigente dei medesimi presso la Corte d'appello di Roma e per conoscenza al primo presidente del tribunale di Roma ed al procuratore capo della Repubblica, ma a tali segnalazioni non è stato dato alcun seguito;

tale comportamento omissivo degli ufficiali giudiziari di Roma ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei signori Giovanni Battista Matarazzi ed Elena Baldanza che hanno intentato la causa predetta avverso la Società Finanziaria immobiliare S.F.I.;

questo grave episodio di denegata giustizia e di grave inefficienza degli uffici giudiziari rappresenta il segnale di un fenomeno assai più ampio che è alla base dell'inammissibile lentezza della giustizia civile e penale che si traduce in una sostanziale inadempienza dello Stato nell'esercizio di una delle sue funzioni fondamentali, quale è appunto l'amministrazione della giustizia —:

quali provvedimenti si intendano adottare per risolvere secondo giustizia l'episodio specifico segnalato e quali misure di carattere più generale si intendano varare per rendere l'attività negli uffici giudiziari rispettosa delle esigenze e dei diritti dei cittadini. (4-25547)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si comunica quanto segue. Da notizie fornite dal Presidente della Corte di Appello di Roma si è appreso che l'assistente UNEP — incaricato di provvedere alla esecuzione della notifica dell'atto di citazione di cui vi è cenno nell'interrogazione in questione — interpellato in merito —, ha dichiarato di non aver potuto eseguire la predetta notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile perché le relative modalità di adempimento non sono espressamente richiamate nell'articolo 145 dello stesso codice.*

Nell'occasione, trattandosi di questione meramente interpretativa, è stata doverosamente richiamata l'attenzione dell'ufficio addetto alle notificazioni su quello che risulta essere, allo stato, il costante orientamento in materia (già illustrato nell'interrogazione stessa) espresso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ad ogni modo si segnala che l'atto di citazione in discorso è stato notificato, ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, in data 16 settembre 1999, su esplicita richiesta della parte istante.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.

VALPIANA. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Piano nazionale d'azione per l'infanzia, tra le iniziative rilevanti verso i bambini e le bambine del mondo, cita le forme di sostegno a distanza, iniziate nel nostro Paese da una decina d'anni e sempre più sviluppatesi per l'interesse della popolazione a queste forme di sostegno;

nel Piano stesso viene dichiarato che, attraverso questa forma, verrebbero raccolti ogni anno in Italia e inviati nei Paesi destinatari 1.500 miliardi —:

come sia stata effettuata questa stima;

se e che tipo di controllo il Governo eserciti su tali fondi. (4-30013)

RISPOSTA. — *La stima di 1.500 miliardi di lire l'anno raccolti nel nostro paese per il sostegno a distanza di minori, è stata fatta considerando che da 2 milioni a 2 milioni e mezzo di persone aderiscono, nelle forme più diverse, ad iniziative di sostegno a distanza, versando, mediamente, lire 500.000 annue.*

Per quanto riguarda il secondo quesito, posto dall'interrogante, è opportuno precisare che il Dipartimento per gli affari sociali può effettuare controlli solo su fondi raccolti da associazioni di volontariato facenti capo al Dipartimento stesso, mentre per le iniziative strettamente private si renderà necessaria una cooperazione governativa finalizzata ad attuare i necessari meccanismi di accompagnamento e di inquadramento delle iniziative stesse, anche per sopperire, qualora necessario, ad eventuali defezioni.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

VALPIANA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

al di là del Ponte Pietra sulla sinistra Adige, in uno degli scorci più belli della città di Verona sorge, struttura architettonica unica nel suo genere in territorio veronese, la chiesa romanica di Santo Stefano, l'antica cattedrale;

per questa sua originaria funzione che nel coro è conservata la sedia episcopale in pietra e che, a partire dal VI secolo fino alla metà dell'VIII, vi vennero sepolti i vescovi veronesi;

dopo il tremendo terremoto del 1117 che ne distrusse facciata, presbiterio e altare maggiore, furono compiuti nel corso del XII secolo lavori di ampliamento e restauro, con la costruzione del grande tiburio a forma ottagonale sulle cui facce si aprono due bifore a doppio filare;

questa la struttura architettonica che oggi possiamo ammirare di questa splendida chiesa che riflette l'influsso del tardo romanico lombardo, dove il rosso colore

della merlatura del tiburio crea un bellissimo contrasto con la costruzione sottostante in pietra chiara;

su questa, definita «una pittoresca quinta lungo la strada che costeggia il fiume», da alcuni giorni, su un'impalcatura eretta per lavori di ristrutturazione, svettano due orrendi cartelloni pubblicitari, larghi 5 metri e alti 8 ciascuno, che per pubblicizzare www.blu.it, raffigurano una scena di pugilato di pessimo gusto anche grafico, che, tra l'altro, ritrae un bambino impegnato in una scena violenta —:

chi e per quali motivi abbia consentito questo scempio, indice di completa mancanza di sensibilità artistica e di senso civico;

chi abbia riscosso il prezzo dell'affissione pubblicitaria e a quanto ammonti la cifra ricevuta per permettere un simile affronto a uno storico luogo di culto —:

se intenda intervenire al più presto presso le autorità competenti per far rimuovere questo oltraggio ai cittadini veronesi, a Verona e ai molti turisti italiani e stranieri che la affollano alla ricerca proprio di quegli inimitabili scenari che ne fanno una delle città artistiche più belle e visitate d'Italia. (4-30090)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in esame, si comunica che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona, con nota prot. 11043 del 22 giugno 2000, ha inoltrato all'Amministrazione Comunale di Verona una richiesta di notizie circa l'installazione pubblicitaria in argomento.*

Ciò prima ancora di ricevere l'interrogazione parlamentare, avendo la Soprintendenza direttamente osservato che la presenza dei cartelli (ancorché installati sulle impalcature) non è consona al decoro dell'attigua Chiesa di Santo Stefano, né del sito di particolare interesse ambientale che si colloca all'interno del centro storico di Verona, vincolato ai sensi della legge 1497/1939 con decreto ministeriale 7 marzo 1966.

Il comune (subdelegato in materia di tutela ambientale per effetto della L.R. Veneto n. 63 del 31 ottobre 1994) a tutt'oggi non ha dato riscontro alla richiesta; si è pertanto provveduto a sollecitarlo con nota del 28 giugno 2000 prot. 11458.

In mancanza di riscontro non è possibile rispondere ai quesiti formulati nell'interrogazione (soggetto che ha rilasciato l'eventuale autorizzazione — soggetto che ha riscosso il prezzo dell'affissione pubblicitaria e relativo importo). Pertanto si potranno fornire notizie più dettagliate non appena perverranno dall'Amministrazione Comunale.

Tuttavia da notizie apparse sul quotidiano locale sembra trattarsi di iniziativa tesa a sponsorizzare i lavori di restauro della Chiesa. Su tale aspetto tuttavia la Soprintendenza non è in possesso di informazioni certe, né ufficiali.

Si evidenzia, inoltre, che per quanto di competenza la Soprintendenza aveva in precedenza provveduto a sollecitare il comune (nota prot.8920 del 22/5/2000) a far rimuovere le installazioni segnaletiche e pubblicitarie non autorizzate, in ottemperanza delle istruzioni impartite dagli Uffici centrali del Ministero.

Anche tale nota è rimasta purtroppo priva di riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

ARMANDO VENETO. — *Ai Ministri della giustizia e del lavoro, e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la Società cooperativa Mariba, con sede in Gioia Tauro, che dava lavoro a circa 150 dipendenti è stata ritenuta infiltrata da mafia e sottoposta alle misure patrimoniali previste dalle normative vigenti in materia di antimafia;

il tribunale di Reggio Calabria ha nominato nuovi amministratori così eliminando il rischio paventato dagli organismi giudiziari;

ci si sarebbe atteso un immediato reimpiego dei dipendenti tutti impegnati nelle attività di carico e scarico delle navi che attraccano al Porto di Gioia Tauro; ed invece i dipendenti non sono più riusciti ad ottenere alcuna commessa dalla società che gestisce il porto ed alcuni giorni orsono il tribunale di Reggio Calabria sezione misure di prevenzione ha posto in liquidazione la Cooperativa perché l'attivo di oltre un miliardo che essa aveva al momento del sequestro è stato dilapidato per mancanza di attività in poco meno di un anno;

i lavoratori della Mariba, che non sono assolutamente toccati dal sospetto di mafia e che hanno il diritto legittimo di poter lavorare, a più riprese hanno denunciato i lati oscuri dell'intera vicenda, poiché la campagna di delegittimazione lanciata verso la società ha fatto sì che essa venisse soppiantata da altra cooperativa che ha prelevato gran parte dei dipendenti Mariba ed ottenuto il monopolio dell'attività di carico e scarico delle navi sicché non può escludersi che un ben orchestrato piano abbia determinato l'eliminazione di un concorrente dal mercato del lavoro di Gioia Tauro;

ora che la società è in liquidazione i lavoratori della Mariba invocano dalle competenti autorità un intervento che valga a porre fine al disegno innescato da voci lanciate ad arte raccolte dagli organi di polizia giudiziaria (insieme a più o meno fondati indizi di collateralità mafiosa per gli ex amministratori della Mariba), e proseguito attraverso un ostracismo incomprensibile operato nei confronti della cooperativa anche quando la parte ritenuta infetta era stata rimossa e sostituita con amministratori nominati dal tribunale di Reggio Calabria;

in sostanza i lavoratori della Mariba denunciano un uso distorto del potere di attribuire commesse lavorative e giungono al punto di insinuare che l'organismo che ha monopolizzato l'attività di carico e scarico goda di protezioni su vari piani, se è vero che opera con buona parte degli ex dipendenti della Mariba evidentemente ri-

nati a nuova dignità sociale dopo essere passati sotto altre bandiere. È evidente, quindi la gravità dei fatti denunciati dai lavoratori della Mariba e la necessità che sia fatta chiarezza per sapere a chi faccia capo la società concorrente, come abbia potuto sostituirsi alla Mariba in regime di monopolio, perché la Mariba non abbia più potuto lavorare nel porto di Gioia Tauro anche quando era amministrata da organi nominati dal tribunale di Reggio Calabria e quali siano state le ragioni per la quale è stato dilapidato un patrimonio aziendale così rilevante;

va, infine, fatta chiarezza sulle ragioni per le quali, piuttosto che, procedere alla liquidazione non si sia ritenuto doveroso da parte degli organi istituzionali perseguire la strada dell'occupazione per i circa settanta lavoratori ancora oggi dipendenti della Mariba;

l'interrogante rappresenta l'urgenza di un intervento del Governo perché settanta famiglie senza mezzi di sostentamento da circa un anno, rischiano di andare ad ingrossare le fila dei disoccupati calabresi ed a testimoniare che in Calabria si può morire di mafia ma anche di antimafia malamente e strumentalmente interpretata —:

se i Ministri interrogati abbiano nozione esatta dei fatti denunciati;

se intendano procedere, per quanto di propria competenza, ad una compiuta indagine sull'intera vicenda;

quali iniziative intendano adottare per restituire il lavoro a chi non avendo un rapporto con ambienti criminali ha diritto a vederselo attribuito senza doverlo pietire inclinandosi ai potenti di turno. (4-27063)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in esame si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dal Tribunale di Reggio Calabria e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.*

Nell'aprile dello scorso anno, la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reg-

gio Calabria ha disposto, nell'ambito della procedura di prevenzione personale e patrimoniale antimafia contrassegnata dal numero di protocollo 12/99 RGMP, il sequestro di una serie di beni alcuni dei quali costituiti in azienda. Tra di essi risulta compresa anche la Società cooperativa a responsabilità limitata MARIBA.

Gli amministratori giudiziari del complesso dei beni sequestrati, (i commercialisti Giuseppe Barreca e Alessandra De Simone Saccà e l'avvocato Santo Crucitti), hanno immediatamente segnalato che la Società MARIBA versava in una situazione di forte difficoltà gestionale risalente ad epoca anteriore al sequestro.

Ed infatti nel gennaio 1999 il GIP distrettuale del Tribunale di Reggio Calabria aveva emesso, nell'ambito di un procedimento penale istruito dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, provvedimenti restrittivi in danno di alcuni soci di spicco della detta società. Il clamore avuto dalla vicenda aveva indotto la competente Capitaneria di Porto alla sollecita revoca delle licenze che autorizzavano la MARIBA ad operare all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro, così precludendo l'attività aziendale di gran lunga più rilevante della suddetta cooperativa, consistente nel rizzaggio e derizzaggio dei containers che transitano nel porto.

Consapevoli, dunque, di tale situazione di crisi, gli amministratori giudiziari ed il nuovo consiglio di amministrazione della MARIBA (nominato dagli stessi amministratori con l'avallo del giudice delegato) hanno avviato le attività intese a tentare il risanamento dell'azienda.

L'amministrazione è riuscita così ad ottenere il rilascio delle necessarie licenze, ponendosi nella condizione di ritornare sul mercato, e sono stati quindi presi contatti con la MCT, le cui commesse avevano in passato rappresentato la parte preponderante del fatturato della MARIBA; senonché la suddetta MCT ha comunicato di non voler riprendere i rapporti commerciali con la MARIBA.

La brusca conclusione della trattativa, la modestia delle altre fonti di entrata della società cooperativa (consistenti essenzial-

mente in lavori di piccolo cabotaggio quali, ad esempio, la fornitura di acqua alle navi di passaggio), la situazione di debito verso i lavoratori (aggravata dalla decisione del consiglio di amministrazione in carica prima del sequestro di non affrontare nelle forme di legge il problema dell'eccesso di manodopera), la forte esposizione debitoria in relazione ai contratti di leasing in corso e alle rivendicazioni degli enti previdenziali ed assistenziali hanno, infine, determinato l'irreversibile crisi finanziaria della società. A tal punto non si è potuto che prendere atto di quanto sopra e dare doverosamente ingresso alla procedura di liquidazione di essa.

I giudici delegati hanno dunque disposto in tal senso, nominando liquidatore l'Avv. Aldo Porcelli che, tra i suoi primi atti, ha proceduto al licenziamento di tutti i dipendenti della MARIBA che erano stati sospesi, fin dal gennaio 1999, con provvedimento atipico dalla precedente amministrazione.

Il Tribunale di Reggio Calabria, ben consapevole della rilevanza e delicatezza dei provvedimenti adottati, con nota del 24 novembre 1999 ha ritenuto opportuno informare il Prefetto della situazione, sollecitando la ricerca di soluzioni che potessero in qualche modo salvaguardare i lavoratori certo incolpevoli dei gravi effetti negativi

(perdita del posto di lavoro) conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali.

Dopo l'impugnazione dei licenziamenti da parte di tutti i lavoratori, nelle more della convocazione delle parti presso la Direzione Provinciale del lavoro per la trattazione della controversia (resa ancora più difficile dalla atipica sospensione disposta dalla precedente amministrazione), a seguito di ripetuti incontri avuti tra il dirigente del predetto ufficio e gli amministratori giudiziari, questi formulavano ai giudici delegati una proposta di soluzione della vertenza articolata sulla revoca dei licenziamenti con contestuale richiesta all'ufficio del lavoro di ammissione dei lavoratori al trattamento previsto della cassa integrazione straordinaria.

L'Autorità Giudiziaria ha approvato tale proposta, cui si è dato immediato seguito da parte degli amministratori, che hanno quindi depositato agli atti del procedimento copia del verbale di conciliazione redatto il 23 dicembre 1999 e copia della domanda di integrazione salariale presentata in favore dei lavoratori, domanda che ha già superato, con esito positivo, l'esame dal Ministero del Lavoro.

Il Ministro della giustizia: Piero Franco Fassino.